

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		
FABBRİ ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083);		
FABBRİ ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);		
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscifo (ambulanti e Messaggeri). (1205);		
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227);		
BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);		
		CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);
		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);
		ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825). 804
		PRESIDENTE . . . 804, 807, 808, 809, 810, 811 814, 817, 821, 822, 823, 824 825, 826, 828, 829, 830
		SAMMARTINO, <i>Relatore</i> . . . 805, 808, 810, 814 817, 822, 828
		ARMATO 807, 809, 811, 814, 817 821, 822, 823, 824
		FRANCAVILLA 807, 810, 821
		FABBRİ . . . 807, 814, 817, 821, 824, 829, 830
		DEGLI ESPOSTI. 807
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . 809, 817, 821 822, 823, 824, 826, 828, 829
		COLASANTO 810
		BOGONI 811, 817
		CANESTRARI 817
		AMADEI GIUSEPPE 823
		LOMBARDI RUGGERO 824

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni. (3252)	830
PRESIDENTE	830, 833, 836, 837, 844
FRUNZIO, <i>Relatore</i>	830
ANGELINI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	833, 836, 837, 844, 846
MARCHESI	833
COLASANTO	836, 837
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	847

La seduta comincia alle 10,20.

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Urgenza) (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Urgenza) (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulantanti e messaggeri). (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (Urgenza) (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'ac-

cesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto), ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (*Urgenza*) (1083); Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (*Urgenza*) (1084); Ceccherini ed altri: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine » (1188); Ceccherini ed altri: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulantanti e messaggeri) » (1205); Amiconi ed altri: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 » (*Urgenza*) (1227); Baldelli e Franzo: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 » (1266); Ceccherini ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (Carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto), ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni » (1427); Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni » (1824); Armato ed altri: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 » (1825).

Come gli onorevoli ricorderanno, noi avevamo ultimato l'esame del disegno di legge e avevamo proceduto, per molti articoli, a delle votazioni non formali, ma di principio, perché sugli stessi e su alcuni emendamenti dovevamo sentire il parere della I e della V Commissione. I pareri delle due Commissioni sono giunti in questi giorni, e quindi noi riprendiamo il nostro lavoro iniziandolo con la lettura dei pareri stessi. Prego l'onorevole relatore di voler leggere i pareri della I e della V Commissione.

SAMMARTINO, *Relatore*. In data 13 ottobre 1961 la Commissione Bilancio ha emesso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato, in considerazione del fatto che la maggiore spesa derivante dalle innovazioni prodotte può essere affrontata con le maggiori entrate derivanti dai provvedimenti richiamati con l'articolo 95 del nuovo testo. La Commissione, tuttavia, delibera di esprimere parere contrario sugli articoli 9, 37, 49 (ultimo comma), 55 (ultimo comma), 75, 85 e tabelle in codesti articoli richiamati, nonché sulla nuova formulazione della tabella P, in considerazione degli ulteriori aggravii finanziari diretti e indiretti dagli articoli e tabelle implicati, la cui copertura non potrebbe essere affrontata con le maggiori entrate assicurate dai provvedimenti richiamati con l'articolo 95 del nuovo testo. La Commissione esprime, peraltro, qualche riserva su quelle norme innovative dello stato giuridico del personale passibili di provocare in futuro richieste di estensione anche al personale di altre aziende o pubbliche amministrazioni, richiama al riguardo l'attenzione di codesta Commissione di merito e del Governo al fine di ben ponderare le eventuali future conseguenze finanziarie che potrebbero derivarne a carico dello Stato ».

La Commissione Affari costituzionali ha inviato il seguente parere:

« Gli articoli per i quali la Commissione mantiene decisamente il suo parere contrario risultano essere i seguenti:

Articoli 2 e 6, secondo comma. — La formulazione di dette disposizioni contrasta con

l'articolo 97 della Costituzione; non può essere lasciato alla potestà discrezionale del Ministro la determinazione delle mansioni degli impiegati che deve essere specificata dalla legge. Si osserva altresì che l'articolo 91 del testo dispone l'abrogazione di norme analoghe contenute nella legge n. 119 del 1958: le disposizioni degli articoli 2 e 6 contrasterebbero, pertanto, con quelle dell'articolo 91 del testo.

Articolo 3. — La Commissione mantiene il suo parere contrario all'attuale formulazione dell'articolo per le ragioni già precisate il 21 marzo 1961. In via subordinata, e ritenendo di dover considerare le ragioni di fatto per le quali la X Commissione non ha aderito al parere della prima, si suggerisce la seguente formulazione dell'articolo 3: « A quattro funzionari con la qualifica di direttore centrale possono essere affidati incarichi ispettivi e di coordinamento di più direzioni provinciali ».

Articoli 35, 45, 50, 57, 66, 70. — Si conferma per detti articoli il parere contrario per quanto attiene alla istituzione di posti in soprannumero in essi prevista.

Articolo 37. — La I Commissione mantiene il suo parere contrario perché detto articolo tende a consentire la retrodatazione delle promozioni a data anteriore a quella dell'espletamento del concorso e ciò allo scopo di consentire al personale in questione l'applicazione della legge 19 ottobre 1958, n. 928.

Articolo 49. — Il parere contrario è dovuto al fatto che detto articolo attribuisce, a titolo personale, coefficienti di retribuzione non previsti dalle tabelle.

Articolo 62. — Il parere contrario deriva dal fatto che detto articolo prevede sino al 31 dicembre 1963, riserve totali di posti da conferirsi mediante concorsi per titoli.

Articolo 73. — Il parere contrario deriva dalla necessità di disciplinare globalmente la situazione del personale « trentanovista » di tutte le amministrazioni dello Stato. Alla Commissione Affari costituzionali sono deferite una serie di proposte di legge (nn. 449, 1045, 1079, 1122, 1163, 1493) che attengono alla materia e che la Commissione I si appresta ad esaminare.

Articolo 74. — Il parere contrario deriva dalla necessità di esaminare globalmente la materia delle provvidenze a favore degli impiegati ex combattenti. Alla Commissione Affari costituzionali sono deferite le proposte di legge nn. 2041, 2254, 2496, 2538, 2833, 2834 e 2911, che attengono alla sistemazione del

personale ex combattente di tutte le amministrazioni dello Stato: La Commissione I si appresta appunto ad esaminare dette proposte; intanto non si ritiene possibile adottare provvedimenti che riguardino solo una categoria di impiegati dello Stato ex combattenti.

Articolo 75. — Valgono le osservazioni già fatte in relazione all'articolo 73.

Articolo 82. — Il parere contrario deriva dal fatto che l'articolo in questione dispone la sistemazione in ruolo del personale non di ruolo che non ha conseguito l'idoneità nei concorsi.

Articolo 85. — Il parere contrario deriva dal fatto che l'articolo in questione prevede per il trattamento di quiescenza relativo al personale già da tempo in pensione, la pensionabilità di assegni non soggetti a ritenute.

Per i seguenti articoli, invece, la I Commissione ritiene di non modificare il suo parere contrario, salvo esigenze particolari dell'amministrazione delle poste, che, adeguatamente motivate, le siano sottoposte dalla Commissione X, ove essa intenda insistere per l'attuale formulazione.

Articolo 9. — La I Commissione è contraria all'attuale formulazione dell'articolo perché al ruolo indicato si accede da quello degli operatori di esercizio; il ruolo in questione comprende pertanto due qualifiche terminali: la promozione a ruolo aperto per dette qualifiche non trova riscontro nelle carriere di tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Articolo 36. — Si conferma il parere contrario alla retrodatazione prevista da detto articolo. Si ritiene, comunque, opportuno che, se le esigenze peculiari dell'amministrazione delle poste dovessero giustificare il mantenimento dell'articolo stesso, è necessario prevedere l'esclusione degli effetti economici della retrodatazione.

Articolo 69. — Si esprime parere contrario all'attuale formulazione; in via subordinata, si suggerirebbe, di attribuire eventualmente le anzianità convenzionali secondo il seguente schema: — operai di prima categoria: tre anni e sei mesi; — operai di seconda categoria: due anni e sei mesi; — operai di terza categoria: un anno e sei mesi.

Articolo 78. — Il parere contrario è motivato dal fatto che trattasi di retrodatazione di promozioni.

Articoli 80 e 81. — Si esprime parere contrario perché trattasi di retrodatazione di nomina.

Articolo 92. — Il parere contrario deriva dal fatto che trattasi di retrodatazione.

Per quanto riguarda gli articoli 24, 61, 68, 71 e 93, la I Commissione ha adottato le seguenti deliberazioni:

Articolo 25. — La I Commissione, nel prendere atto della modifica alla prima parte del testo, apportata dalla X Commissione, in aderenza al parere espresso in data 21 marzo 1961, ritiene che la lettera *f*) o la lettera *m*) del testo debba modificarsi in modo da ridurre ad una unità i rappresentanti del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi, ovvero in modo da aumentare di una unità il numero dei funzionari scelti dal Ministro tra il personale delle poste.

Per quanto riguarda l'articolo 61, al primo comma deve essere inserita l'espressione: « Compresi quelli straordinari » dopo le parole: « e non di ruolo ». Al quarto comma va inserita l'espressione: « o dalla data di assunzione in servizio se successive » dopo le parole: « dal 1° luglio 1961 ».

Articolo 68. — Va inserita al terzo comma l'espressione: « o dalla data di assunzione in servizio se successiva » dopo le parole: dal 1° luglio 1961 ».

Articolo 71. — Il parere favorevole è subordinato a che si limiti la quota dei posti riservati al solo 20 per cento.

Articolo 93. — Il parere favorevole è subordinato alla seguente formulazione dell'articolo: « Le disposizioni della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 25, non si applicano al personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Si osserva, infine, che:

All'articolo 22 è necessario richiamare la tabella *L*, dato il parere contrario all'articolo 9.

Per quanto attiene all'articolo 30-bis, la I Commissione rileva che vi è contrasto tra il disposto del terzo e quello del quarto comma e ritiene che, nell'ultimo comma, è opportuno sopprimere l'espressione: « e a rappresentanza unitaria » per evitare che vengano escluse organizzazioni sindacali rappresentanti la carriera di appartenenza degli impiegati di cui le commissioni previste dall'articolo 30-bis stesso prendono in esame le situazioni.

Per quanto riguarda, infine, le tabelle, la Commissione I ritiene che dal principio ostativo alle retrodatazioni di nomine o di promozioni derivi la necessità che la decorrenza delle tabelle venga rapportata alla data di entrata in vigore della legge.

In particolare osserva poi che la nota *b*) della tabella *A* debba essere soppressa dato quanto si ritiene per l'articolo 3.

Per quanto riguarda la tabella *B* va corretto in 340 il numero 304.

Le note di cui alle tabelle *F*, *N*, *O*, *P*, *Q*, devono essere sopresse, dato il nuovo testo dell'articolo 22.

La tabella *L* deve essere ripristinata nella sua formulazione originaria, dato il parere contrario all'articolo 9.

Per quanto riguarda la tabella *P* va ripristinato il testo originario perché gli addetti alla conduzione di automezzi sono considerati impiegati ausiliari come risulta dalla tabella *U* ».

ARMATO. In attesa di entrare nel merito, sulla base della copia ciclostilata che abbiamo davanti, del parere della I Commissione sugli articoli del disegno di legge in esame per i quali la nostra Commissione aveva richiesto un nuovo esame e relativo parere, ritengo opportuna un'osservazione in ordine all'impostazione data dalla stessa I Commissione al parere che ha espresso.

Mi sembra che detta Commissione, infatti, con il voler dividere in tre raggruppamenti il proprio parere più o meno contrario, abbia voluto con il primo assumere una posizione che io ritengo pertinente alla Commissione Affari costituzionali, ovverosia riguardante il principio della presunta incostituzionalità di certi articoli. Per quanto riguarda, invece, gli altri due raggruppamenti di opposizione, la I Commissione è entrata nel merito vero e proprio degli articoli.

PRESIDENTE. La I Commissione si è ritenuta competente ad esprimere il parere non soltanto sulla costituzionalità o meno della legge, ma anche sui rapporti di pubblico impiego e quindi anche per il merito. Questo per chiarire!

ARMATO. Allora tanto vale che, considerata la congruità delle opposizioni, la discussione sui vari punti sia fatta unitariamente. Perché, qui, evidentemente, la opposizione della I Commissione non riguarda tanto l'impostazione, quanto addirittura il merito, relativamente al numero dei posti, ecc. Quindi, mentre non vi è dubbio che esista piena competenza circa il primo, mi domando come possiamo noi rendere positivo il nostro lavoro quando ci troviamo davanti agli altri due raggruppamenti di opposizione così formulata!

Si può dire che in moltissime altre leggi precedenti da noi approvate si consentono

retroattività; ultima di queste leggi quella sulle competenze accessorie.

Quindi, come facciamo noi ora ad impostare un lavoro, per così dire, di controreplica alla I Commissione? Resterebbe poi da risentire il punto di vista di quella Commissione.

Vi sono questioni, ripeto, che riguardano non tanto il principio costituzionale quanto il merito. Ora, se la I Commissione ritiene di poter estendere quelli che sono i suoi poteri sino a questo punto, non vedo proprio come si possa noi regolare stamane i nostri lavori.

FRANCAVILLA. Ritengo sia il caso di esaminare il testo del parere della I Commissione. Però, a prima vista, credo di poter capire che detto parere è formulato in maniera tale per cui essa stessa ci dice che per alcune questioni esso diventa un vero e proprio consiglio. Su alcuni articoli, in altre parole, la I Commissione dice questo: se la X Commissione ritiene di poter correggere quello che ha fatto, di modificare quello che ha formulato, d'accordo, ma, se non ritiene farlo oppure ha argomentazioni tali da non modificare, allora possono venire approvate quelle certe norme. Se è giusta questa mia interpretazione, ovviamente non ci sarebbe più bisogno, secondo me, di tornare in ogni caso davanti alla I Commissione.

FABBRI. Non intendo entrare nel merito del parere dato dalla I Commissione in quanto esso lo conosciamo soltanto adesso e quindi non è possibile al momento esprimere un giudizio preciso. Tuttavia una cosa, debbo dire, balza subito agli occhi. Leggo qui, infatti: « Articolo 73. Il parere contrario deriva dalla necessità di disciplinare globalmente la situazione del personale « trentanovista » di tutte le amministrazioni dello Stato. Alla Commissione Affari costituzionali sono deferite una serie di proposte di legge (nn. 449, 1045, 1079, 1122, 1163, 1493) che attengono alla materia e che saranno al più presto esaminate ». Ora, io mi permetto di dire: come mai allora, trattandosi della legge per i postelegrafonici, si esprime questa necessità, quando in passato, l'anno scorso per esempio, il problema dei « trentanovisti », è stato affrontato e anche a volte risolto nell'ambito di altre leggi relative ad altri rami dell'amministrazione? È un dubbio che insorge in me. Per quale motivo?

DEGLI ESPOSTI. Per sistemare qualcuno è stata fatta una legge *ad hoc*!

FABBRI. In sostanza, ritengo che non è solamente questo ultimo aspetto, come diceva

giustamente l'onorevole Degli Esposti. Ve ne è un altro: come mai la I Commissione e le altre precedentemente hanno dato parere favorevole sulle altre leggi? Non si capisce il motivo perché proprio sulla legge dei postelegrafonici si dia questo parere globale. Ecco la incongruenza. Veniamo a discutere per mesi e mesi alla X Commissione e poi il tutto è rinviato alla I e alla V Commissione. Noi ritorniamo qui per sentire il parere delle due Commissioni, e dobbiamo non approvare quegli articoli sui quali la I Commissione ha espresso parere negativo.

SAMMARTINO, *Relatore*. Volevo richiamare i colleghi della Commissione su una considerazione. E a tutti chiaro che la I Commissione ha espresso un parere triplice: articoli cui è contraria in senso assoluto e deciso; articoli dei quali ci chiede la modifica; un terzo parere, quindi, attiene specificamente alle tabelle sulle quali dovremmo ritornare.

Circa la questione di merito, sui rapporti di pubblico impiego, a norma del regolamento della Camera — io lo chiedo al Presidente stesso — sugli articoli su cui c'è parere contrario, non abbiamo niente da eccepire. Se la I Commissione si è pronunciata, non possiamo fare altro che seguire l'avviso della Commissione stessa. Domando se sia così o se possiamo stamane discutere anche gli articoli sui quali la I Commissione ha dato parere contrario.

PRESIDENTE. Noi abbiamo la facoltà di discutere tutto e abbiamo il diritto di prendere tutte le decisioni che la Commissione ritiene opportuno. C'è da vedere quali sono le conseguenze. Noi dobbiamo tenere presente l'articolo 40 del regolamento interno della Camera, perché ha una norma precisa. Infatti, al comma ottavo l'articolo 40 dice che nel caso in cui la Commissione competente — cioè la nostra — non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio (vedremo dopo che per il combinato disposto del comma 9 dello stesso articolo questa norma si applica anche nei confronti dei pareri della I Commissione) e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera, o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le materie finanziarie, ovvero sarà deferito all'Assemblea l'intero disegno di legge.

Al comma 9° lo stesso articolo 40 aggiunge: « La procedura di cui ai due commi precedenti viene seguita per i pareri che la Commissione Affari costituzionali deve esprimere in materia di rapporti di pubblico impiego ».

Noi oggi, quindi, di fronte ai pareri espressi dalla I e dalla V Commissione, siamo liberi di prendere qualunque determinazione. Però ove noi, anche per un solo articolo, dovessimo essere di avviso contrario al parere della I o della V Commissione, dovremmo rinviare il disegno di legge alla I e alla V Commissione, e nella ipotesi in cui quelle Commissioni mantengano il loro punto di vista, il problema va deferito al Presidente della Camera, perché è il Presidente della Camera che a norma dell'articolo 40 deve stabilire se il disegno di legge debba andare in Aula o se bisogna fare la riunione congiunta delle Commissioni.

Devo dirvi, per quello che io so degli orientamenti della Presidenza, che la prospettiva sicura sarebbe quella della remissione del disegno di legge all'Assemblea, perché avendo la I Commissione una composizione numerica diversa dalla X e dalle altre commissioni, la Presidenza ha sempre ritenuto di non poter consentire l'esame dei disegni di legge in riunioni congiunte nelle quali la I Commissione si troverebbe in posizione numerica di svantaggio. Ciò per quello che riguarda la procedura formale.

Per quello che riguarda la situazione specifica nostra, noi ci troviamo di fronte a un parere composto di tre parti. Per la prima parte, vi è un giudizio decisamente contrario; per la seconda parte, vi è un parere contrario, ma con prospettive di riesame. Quindi, mentre per gli articoli che sono investiti del parere contrario, nell'ipotesi in cui la X Commissione fosse di diverso avviso, le conseguenze sono quelle che abbiamo detto, per il secondo raggruppamento evidentemente dovremmo ritornare sempre alla I Commissione, perché la I Commissione nel suo parere ha detto che si riserva di riesaminare ove la X Commissione dovesse prospettare motivi e ragioni di interesse della pubblica amministrazione che potessero essere ritenuti a sostegno. Sulla prospettiva di un riesame e di una decisione conforme alla decisione eventuale della X Commissione su questa parte, non ci dovrebbe essere pericolo di andare in Aula.

Poi c'è un terzo raggruppamento di pareri. La I Commissione cioè per alcuni articoli propone alcune modifiche o adattamenti.

Ora, vi sono proposte di modifiche o di adattamento alle quali la X Commissione può accedere o meno. Il problema delle tabelle si pone solo per una, perché per le altre il problema è conseguente alle modifiche degli articoli. Le tabelle, cioè, non hanno una

vita piena e autonoma: vanno modificate o confermate nella attuale formulazione, secondo quello che si deciderà in occasione dell'esame dei singoli articoli.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero precisare che, avendo esaminato, sia pure soltanto ieri sera, la nota della I Commissione, nel dettaglio, ritengo che le questioni circa le quali effettivamente essa assume posizione negativa sono quattro al massimo e che le altre osservazioni possono essere facilmente superate dalla Commissione di merito.

C'è un primo punto sul quale la I Commissione ha dato un parere del tutto negativo, ma che io ritengo che, volendo, si possa anche superare. È quello relativo al soprannumero, per quanto concerne l'articolo 45, e che in sostanza respinge tutto il congegno stabilito per la carriera di concetto. Infatti, la sistemazione prevista è basata proprio sul soprannumero. Quindi si tratta evidentemente di far presente alla I Commissione che una serie di articoli sono basati su quella disposizione e intendono sanare un problema nascente da una sentenza del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Per il momento non è però il caso di entrare nel merito dei singoli articoli!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per il resto, ripeto, si tratta di questioni di forma che non hanno eccessivo rilievo. Tranne che per la questione di cui all'articolo 9 e per quella degli ex-combattenti. Per quanto riguarda la prima questione ho fatto presente alla I Commissione che non possiamo rifarci ad alcun precedente. Per gli ex-combattenti, invece, ci sono i precedenti casi dei ferrovieri e quindi ho insistito per il mantenimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno tutti il nuovo testo coordinato del disegno di legge. La I e la V Commissione hanno esaminato questo testo coordinato sul quale hanno espresso i loro pareri e quindi dovremo partire da questo testo ai fini dell'esame dei singoli articoli rimasti in sospeso.

Ora, il primo articolo che interessa è l'articolo 2, in quanto, se non ricordo male, era stato esaminato e votato soltanto in linea di massima, perché altrimenti, tale articolo oggi già sarebbe sufficiente per il rinvio del provvedimento in Aula, in quanto la I Commissione aveva già originariamente espresso parere contrario, che mi pare è stato poi ribadito.

Si tratta quindi di riprendere in esame questo articolo, alla luce del ribadito parere contrario della I Commissione.

Ne do lettura:

(Funzioni del personale della carriera direttiva).

« Salvo quanto previsto dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119, dalla presente legge e dalle disposizioni dalle medesime richiamate, le funzioni del personale della carriera direttiva saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Un chiarimento. Il parere contrario si riferisce alla norma dell'articolo 97 della Costituzione e la I Commissione ha soltanto osservato questo: che questa parte dell'articolo non ha bisogno di una norma di legge, perché si tratta di uno dei poteri che l'Amministrazione ha nell'ambito, appunto, dell'articolo 97 della Costituzione. Lo può esercitare senza una particolare norma di legge. Vale a dire, l'Amministrazione ha il potere di indirizzare e chiarire quelle che sono le funzioni della carriera, rispettando il regolamento generale. Se, invece, si vogliono attribuire funzioni diverse, c'è bisogno di una norma; ma, non si può attribuire al Ministro la facoltà in proposito, in Commissione in sede deliberante.

Occorrerebbe una delega da concedersi in aula con il rispetto delle modalità che disciplinano la materia.

PRESIDENTE. Il Governo, quindi, non insiste per il mantenimento dell'articolo 2 e si dichiara favorevole, anzi, alla sua soppressione.

ARMATO. C'è un collegamento con l'articolo 91!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Infatti!

PRESIDENTE. Perché, con l'articolo 91 si prevede l'abrogazione di tutte le norme analoghe previste nella legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Se non vi sono altre osservazioni od obiezioni, pongo allora in votazione l'articolo 2, alla cui formulazione, per le ragioni che qui sono state esposte, ha espresso parere contrario la I Commissione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

(Attribuzioni dei direttori centrali).

« Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è aggiunto il seguente:

« I direttori centrali sono altresì proposti alla dirigenza della direzione provinciale aventi sede in città con una popolazione superiore a un milione di abitanti ».

Anche questo articolo era stato votato in via di principio, in attesa che su di esso venisse dato il parere della I e della V Commissione. La V Commissione non ha espresso parere contrario, mentre la I Commissione, che già si era pronunciata in senso contrario, ha di nuovo ribadito il parere negativo, motivandolo e proponendo una diversa formulazione dell'articolo.

SAMMARTINO, *Relatore*. La I Commissione ribadisce il suo parere contrario sull'articolo 3, rinviando alle ragioni da essa già precisate in data 21 marzo 1961, quando diede il primo parere. In via subordinata, però, ritenendo di doversi considerare le ragioni di fatto per le quali la nostra Commissione non ha aderito a quel suo parere negativo, ci suggerisce la sostituzione della formulazione dell'articolo 3 con quest'altra:

« A quattro funzionari con la qualifica di direttore centrale possono essere affidati incarichi ispettivi o di coordinamento di più direzioni provinciali ».

Come relatore dichiaro di essere favorevole a questa nuova formulazione suggerita dalla I Commissione.

PRESIDENTE. Domando se siamo tutti d'accordo su questa dizione proposta dalla I Commissione e sostitutiva di quella che era stata da noi in via di massima approvata in precedenza e che è contenuta nel testo coordinato del disegno di legge. Cioè, anziché dire: « Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è aggiunto il seguente:

« I direttori centrali sono altresì proposti alla dirigenza delle direzioni provinciali aventi sede in città con una popolazione superiore a un milione di abitanti », dire: ... è aggiunto il seguente: « A quattro funzionari con la qualifica di direttore centrale possono essere affidati incarichi ispettivi e di coordinamento di più direzioni provinciali ».

COLASANTO. Quella che noi abbiamo precedentemente approvata è una formulazione

diversa, completamente diversa anche nello spirito rispetto a quella originale!

PRESIDENTE. D'accordo.

Allora credo si renda necessario procedere ad una duplice votazione. Dovremmo cioè prima votare sulla non approvazione della formulazione del testo governativo e, poi, votare quella che suggerisce la I Commissione.

FRANCAVILLA. Signor Presidente, le nostre votazioni, sia chiaro, tendono a facilitare l'approvazione immediata del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la dizione dell'articolo 3 del testo unificato, del quale do lettura, contro la quale ha manifestato parere contrario la I Commissione:

« I direttori centrali sono altresì proposti alla dirigenza delle direzioni provinciali aventi sede in città con una popolazione superiore a un milione di abitanti ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la formulazione suggerita dalla I Commissione:

« A quattro funzionari con la qualifica di direttore centrale possono essere affidati incarichi ispettivi o di coordinamento di più direzioni provinciali ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 3 nella seguente dizione:

(Attribuzioni dei direttori centrali).

« Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è aggiunto il seguente:

« A quattro funzionari con la qualifica di direttore centrale possono essere affidati incarichi ispettivi o di coordinamento di più direzioni provinciali ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, del quale do lettura:

(Attribuzioni degli assistenti e disegnatori).

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori svolgono mansioni di assistenza ai lavori edili e di disegnatore presso gli uffici o reparti tecnici.

Le mansioni anzidette saranno specificate od assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti ».

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

ARMATO. Volevo fare una osservazione riguardo al parere contrario della I Commissione. Mi pare, sul piano della interpretazione, che tale parere contrario si riferisca al secondo comma. Quindi, eventualmente, la sostituzione dovrebbe riguardare il secondo comma.

PRESIDENTE. Il parere della I Commissione si riferisce solo al secondo comma.

Pongo in votazione formalmente il primo comma dell'articolo 6 che abbiamo votato in via di principio durante la seduta precedente e del quale do lettura:

« Gli impiegati di ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori svolgono mansioni di assistenza ai lavori edili e di disegnatore presso gli uffici o reparti tecnici ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 6, per il quale la I Commissione ha dato parere contrario:

« Le mansioni anzidette saranno specificate od assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 8, che noi avevamo votato come questione di principio, poiché doveva essere sottoposto all'esame della V Commissione. La V Commissione ha dato parere favorevole.

Pongo in votazione l'articolo 8:

(Promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata).

« Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di seconda classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, che ha avuto parere contrario tanto dalla I quanto dalla V Commissione.

ARMATO. Chiedo la parola per mozione d'ordine. Non sarebbe meglio che facessimo

un primo esame delle questioni per le quali c'è un « no » reciso e poi proseguire?

PRESIDENTE. Per quelle che hanno parere contrario, dobbiamo decidere: o modifichiamo, o manteniamo la nostra posizione, con la conseguenza del rinvio in Aula. L'articolo 9 lo avevamo votato come questione di principio, subordinatamente al parere della I e della V Commissione. Ora procediamo alla sua votazione formale dopo che il parere della I e della V Commissione è stato espresso in senso contrario.

ARMATO. Il parere contrario della Commissione bilancio è riferito all'attuale formulazione e riguarda certamente gli oneri derivanti da questa formulazione. Il parere della I Commissione è contrario non tanto come impostazione, ma come formulazione. Non potremmo preparare una nuova formulazione?

PRESIDENTE. La I Commissione è contraria all'attuale formulazione, però aggiunge: « La promozione a ruolo aperto per dette qualifiche non trova riscontro nelle carriere di tutte le altre amministrazioni dello Stato ». È anche una questione di principio per il merito.

BOGONI. L'estensore di queste note è in contraddizione con se stesso.

PRESIDENTE. La I Commissione è contraria all'attuale formulazione dell'articolo perché al ruolo indicato si accede da quello degli operatori di esercizio. C'è un difetto di forma. Poi si oppone nella sostanza, perché il ruolo aperto non ha precedenti.

ARMATO. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. L'abrogazione di questo articolo naturalmente deve implicare anche la revisione della tabella organica. Mi riservo, in sede di tabella organica, di fare le opportune proposte.

PRESIDENTE. Va bene.

Pongo in votazione l'articolo 9, che ha avuto parere contrario dalla I e dalla V Commissione, e del quale do lettura:

(Promozione alle qualifiche di capo ufficio superiore, capo ufficio di prima classe e qualifica equiparata).

« L'articolo 43 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, risulta così modificato:

« La promozione a capo ufficio superiore è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo ufficio principale.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

La promozione a capo ufficio di prima classe, capo radiotelegrafista di prima classe, capo radioelettricista di prima classe, capo tecnico di prima classe, capo officina di prima classe, assistente capo di prima classe e a disegnatore capo di prima classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

(Mansioni del personale ausiliario).

« Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti a detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono, altresì, mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria, compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione ed alla manutenzione degli impianti di telecomunicazioni, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali, nonché alla conduzione dei carrelli elettrici ed alle mansioni interne presso i centri e i sottocentri automezzi ».

Sull'articolo la I Commissione ha espresso parere favorevole. Poiché lo avevamo votato in precedenza con riserva di detto parere, possiamo procedere ora alla definitiva approvazione.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 11 nel testo di cui ho testé data lettura:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

(Concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli della carriera del personale ausiliario).

« L'ultimo comma dell'articolo 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale ausi-

liario, pari al 20 per cento, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione ».

Anche su questo articolo la I Commissione ha dato parere favorevole. Lo pongo pertanto in votazione nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

(Promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza e seconda classe ed equiparata).

« L'articolo 49 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza classe e di agente tecnico di terza classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo.

« La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di seconda classe e di agente tecnico di seconda classe è conferita a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo ».

L'articolo era stato rinviato alla V Commissione per il parere che è stato espresso in senso favorevole. Pongo pertanto in votazione l'articolo nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

(Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata).

« L'articolo 50 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alle qualifiche di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore si consegue:

a) nel limite di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che, nella qualifica immediatamente

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito ».

Anche questo articolo ha avuto il parere favorevole della V Commissione. Lo pongo quindi senz'altro in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

(Conferimento di funzioni superiori).

« L'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, sempreché sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti di esercizio o tecnici può essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche

e delle officine di posta pneumatica urbana. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuita la maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione ».

L'articolo ha avuto il parere favorevole della V Commissione. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

(Inquadramento nella carriera superiore).

« Per il personale di ruolo inquadrato nella carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali maggiori somme percepite a titolo di stipendio nella qualifica posseduta relative al periodo decorrente fra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irripetibili ».

Analogamente ai precedenti, anche questo articolo ha avuto il parere favorevole della V Commissione. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

(Trasferimento da un ruolo all'altro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).

« Dopo l'applicazione degli articoli 59, 60, 61, 81, e 82 della presente legge, gli ufficiali iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio.

Per l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fisserà, di volta in volta, il numero dei posti che potrà conferire al personale predetto e comunque non eccedente il 50 per cento dei posti disponibili.

I trasferimenti anzidetti sono disposti con decreto ministeriale, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e della Commissione centrale per gli uffici locali, in base

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

ad una graduatoria compilata secondo l'ordine di iscrizione nell'albo nazionale.

Gli impiegati trasferiti prendono posto, nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente al coefficiente in godimento all'atto del passaggio e sono collocati nella qualifica stessa dopo l'ultimo iscritto.

È del pari consentito, nei limiti e con le modalità sopra indicate, il passaggio, a domanda, nell'albo nazionale degli ufficiali di seconda e terza classe della carriera esecutiva.

È altresì ammesso con il consenso dell'interessato il distacco o l'invio in missione negli uffici locali di personale della carriera esecutiva con qualifiche non superiori a quelle sopraindicate ».

Ha avuto il parere della I e della V Commissione in senso favorevole. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. ne dò lettura:

(Valutabilità dei servizi).

« I servizi prestati in qualità di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale dell'albo nazionale, ricevitore, portalettere effettivo, dal 1° ottobre 1952 ed il servizio di procaccia effettivo prestato dal 17 aprile 1961 sono valutabili, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, primo segretario, capo ufficio e qualifiche equiparate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in caso di passaggio in posti di ruolo organico dell'Amministrazione delle poste o di altre amministrazioni dello Stato.

Ai fini dell'applicazione della disposizione predetta, i direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C sono equiparati al personale della carriera di concetto, i direttori di uffici locali dei rimanenti gruppi, i titolari di agenzia e gli ufficiali dell'albo nazionale sono equiparati al personale della carriera esecutiva, i ricevitori, i portalettere e i procaccia sono equiparati al personale della carriera ausiliaria.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Anche questo articolo ha avuto il parere favorevole della I e della V Commissione. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

(Maggiorazioni del premio di esercizio).

« L'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Ai primi direttori capi e agli ispettori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge è concessa, dopo 3 anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

Il presente articolo e le note richiamate in calce alle tabelle F, N, O, P e Q hanno effetto economico per la tabella F dal 1° gennaio 1960, per le tabelle N, O, P e Q dal 1° luglio 1960 ».

L'articolo, inviato alle due Commissioni per il parere, ha avuto il parere favorevole della V Commissione mentre la I Commissione ha accompagnato il parere favorevole con la proposta di una nuova formulazione.

SAMMARTINO, *Relatore*. La I Commissione osserva che all'articolo 22 è necessario richiamare la tabella L, dato il parere contrario all'articolo 9.

FABBRI. L'articolo 22 non c'entra per niente con l'articolo 9!

PRESIDENTE. Ora vediamo. Il parere dice « è necessario » richiamare la tabella L, dato il parere contrario all'articolo 9 »!

ARMATO. È chiaro! Data l'inversione che abbiamo operato si rende necessario!

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo per divisione. Pongo in votazione il primo comma, per il quale non sono proposte modifiche.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma fino alle parole: « ... tabelle F, ... ».

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'inclusione della tabella « L ».

(È approvata).

Pongo in votazione il resto del comma.

(È approvato).

Pongo infine in votazione il testo dell'articolo 22 nel suo complesso, inclusa l'aggiunta al secondo comma della lettera « L ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

L'articolo 22 risulta pertanto così formulato:

« L'articolo 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Ai primi direttori capi e agli ispettori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella *F* dell'allegato I alla presente legge è concessa, dopo 3 anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premic base di esercizio di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

Il presente articolo e le note richiamate in calce alle tabelle *F*, *L*, *N*, *O*, *P* e *Q* hanno effetto economico per la tabella *F* dal 1° gennaio 1960, per le tabelle *L*, *N*, *O*, *P* e *Q* dal 1° luglio 1960 ».

Passiamo all'articolo 23 Ne do lettura:

(Rapporto informativo - Gravami).

« Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore centrale deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

All'impiegato, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modello all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Avverso il giudizio complessivo di « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente » l'impiegato può ricorrere al Consiglio di amministrazione con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso.

Il ricorso deve pervenire, entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio, all'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti del capo I, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché quelle di cui al capo III, titolo I, della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

L'articolo è stato inviato alla I Commissione per il parere che è stato favorevole.

Pongo pertanto in votazione l'articolo nel testo di cui ho testé data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

(Riscatto dei servizi).

« È ammesso a riscatto, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato, il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1952, con le modifiche di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalelettere effettivo o provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza, con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

È altresì ammesso a riscatto, con le suddette norme, il servizio prestato dal 1° ottobre 1952 in poi, con la qualifica di ufficiale, ricevitore o portalelettere, supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono inoltre riscattabili i periodi di servizio prestato, anteriormente alla nomina in ruolo organico, alle dipendenze delle ditte concessionarie del servizio di posta pneumatica e della Società Italo-Radio, quelli prestati in qualità di scortapioghi e quelli prestati negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, dell'Albania nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata del servizio in detti uffici per eventi bellici.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al 1° comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nei confronti del personale che, anteriormente alla data di passaggio alle Amministrazioni statali, abbia ottenuto l'iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, il servizio, riscattato con le norme di cui alla legge 25 gennaio 1960, n. 4, si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. È altresì da considerarsi con iscrizione al predetto fondo il servizio prestato, anteriormente al 1° luglio 1936, in qualità di ricevitore.

Il servizio prestato con le qualifiche sopra elencate e con quelle di direttore di ufficio locale e titolare di agenzia, previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, secondo

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

le modalità fissate dal primo comma del suddetto articolo ed è ammesso a riscatto anche quando il passaggio del predetto personale nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato non sia avvenuto senza soluzione di continuità.

Le modalità di esecuzione delle suddette norme sono determinate con apposito regolamento.

Il personale, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, può ottenere, con le modalità di cui allo stesso articolo, il riscatto del periodo di servizio non di ruolo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, nonché di quello prestato in qualità di impiegato o agente ausiliario, a contratto a termine.

Delle suddette norme nonché di quelle dell'articolo 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, potrà avvalersi anche il personale che, alla data di entrata in vigore delle norme stesse, sia già cessato dal servizio. La stessa facoltà è concessa ai superstiti del personale medesimo ».

Sottoposto alla I Commissione, anche questo articolo ha avuto parere favorevole. Lo pongo quindi in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

(Consiglio di amministrazione).

« L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è così composto:

a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica presso il Ministero;

b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

d) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

f) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

g) da due funzionari del Ministero del tesoro;

h) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

l) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;

m) da cinque rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui due del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;

n) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I sei rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione dei due rappresentanti del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Per la elezione dei sei rappresentanti del personale di cui alle lettere m) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.

Ai fini della elezione dei sei rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) è altresì elettore ed eleggibile il personale comunque denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso, in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

L'articolo, sottoposto alla I Commissione nel nuovo testo, per il parere, è stato oggetto della seguente deliberazione da parte di detta Commissione:

« Per quanto riguarda l'articolo 25, la I Commissione nel prendere atto della modifica alla prima parte del testo, apportata dalla X Commissione, in aderenza al parere espresso in data 21 marzo 1961, ritiene che la lettera f) o la lettera m) nel testo deve modificarsi in modo da ridurre ad una unità i rappresentanti del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi, ovvero in modo di aumentare di una unità il numero dei funzionari scelti dal Ministro tra il personale delle poste ».

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Quindi possiamo intanto procedere alla votazione dell'articolo per la prima parte circa la quale non ci sono emendamenti.

Pongo senz'altro in votazione il primo comma fino alla lettera e) inclusa.

(È approvato).

FABBRI. A questo punto vorrei esprimere sinceramente il mio pensiero, anche perché come lei, signor Presidente, e gli onorevoli colleghi ricordano certamente, vi è stata qui una lunga discussione alcuni mesi fa su questo argomento. Noi non ce la sentiamo di approvare una modifica di questo genere. E, questo, per un motivo semplicissimo: non è possibile concepire una rappresentanza del personale, che assomma a 50 mila lavoratori, mediante una sola persona, mentre altre categorie ne hanno una o anche due e sono numericamente categorie assai inferiori. Quindi noi sosteniamo l'approvazione dell'articolo 25 nel testo originale.

SAMMARTINO, *Relatore*. Sono di avviso di uniformarci al parere della I Commissione, per evitare complicazioni.

ARMATO. La composizione del Consiglio di amministrazione è una composizione equilibrata tra i portatori dei diversi interessi, fra cui quelli dei funzionari, naturalmente. Mi sembra inaccettabile questa scomposizione a scapito dei lavoratori: cioè che si tolga alla rappresentanza operaia per aumentare le altre.

PRESIDENTE. Non è esatto. Il parere dice sostanzialmente questo: o riducete ad uno o, nella ipotesi che vogliate mantenere due, vale a dire cinque rappresentanti per il personale, dovete aumentare di uno i rappresentanti dell'amministrazione.

FABBRI. Non vedo che questo parere sia così vincolante.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Innanzitutto è bene sapere la storia di questa norma. Quando fu istituito il precedente Consiglio di amministrazione, il personale degli uffici locali chiese di essere ammesso a concorrere per le elezioni dei tre rappresentanti del personale. Senonché il Consiglio di Stato, interpellato in proposito con un preciso quesito dell'amministrazione, rilevò che il personale degli uffici locali e delle agenzie non aveva titolo ad essere compreso fra i tre rappresentanti, in quanto i problemi del personale degli uffici locali e delle agenzie facevano capo alla commissione centrale in cui la rappresentanza del personale era assicurata. La conclusione del Governo è che è favorevole a una unità,

anche perché quando andiamo alle sottocommissioni per le promozioni, i rappresentanti del personale ci vogliono stare tutti.

FABBRI. Non vorrei rifare la storia come fa l'onorevole Sottosegretario; però le cose non stanno esattamente così. Credo che sia molto semplice. Noi abbiamo le elezioni presso il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, compresi i telefoni. Per cinquantamila lavoratori ci sono due rappresentanti; per altri cinquantamila lavoratori si vuol dare un solo rappresentante; per i telefoni, che comprendono dodicimila unità, diamo un rappresentante. Come si fa a difendere gli interessi di cinquantamila lavoratori in contrasto ad altri cinquantamila lavoratori che hanno due rappresentanti?

Vorrei dirlo all'onorevole Canestrari che firmò il mio emendamento.

CANESTRARI. Ci ho ripensato.

FABBRI. Pregherei di non ripensarci.

Come si può permettere che nell'elezione di un Consiglio di amministrazione cinquantamila lavoratori abbiano un solo rappresentante, e altri cinquantamila ne abbiano due?

ARMATO. Noi abbiamo il testo già approvato che parla di una rappresentanza globale di cinque rappresentanti. Mentre, invece, se ho capito bene, il riferimento della I Commissione non riguarda tanto i cinque, quanto i due. La mia interpretazione dovrebbe essere questa: anche quando noi riduciamo due a uno per stare in armonia con il disposto della I Commissione, i cinque restano cinque.

PRESIDENTE. L'aumento a cinque fu fatto come conseguenza dell'emendamento.

BOGONI. C'è un'altra possibilità di uscita. Possiamo aumentare i funzionari.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo votare prima la lettera m). perché se la lettera m) passa con questa formulazione, il problema dell'aumento di una unità alla lettera f) non si pone. La I Commissione propone che si ritorni al testo originario, cioè che si dica: « Da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi ».

BOGONI. Io vorrei che i colleghi confermassero il testo già votato. Avete votato per due. Oppure aumentiamo i funzionari, che sono parte integrante dell'Amministrazione.

CANESTRARI. Perché dobbiamo mettere un altro?

PRESIDENTE. Procediamo. Sospendiamo l'esame della lettera f) perché direttamente collegata con la lettera m). Pongo in vota-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

zione le lettere *g*), *h*), *i*), *l*) dell'articolo 25 delle quali do lettura:

« *g*) da due funzionari del Ministero del tesoro;

h) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

l) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici »;

(Sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento alla lettera *m*), con il quale si sostituisce il numero « cinque » con il numero « quattro » e il numero « due » con il numero « uno ».

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera *m*) nella sua nuova formulazione:

m) da quattro rappresentanti del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi; »

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera *f*) nella formulazione attuale:

« *f*) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni; »

(È approvato).

Pongo in votazione il resto dell'articolo 25, coordinato all'emendamento approvato alla lettera *m*).

« *n*) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Per la elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere *m*) e *n*) possono presentare liste di candidati le organiz-

zazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.

Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere *m*) e *n*) è altresì elettore ed eleggibile il personale comunque denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso, in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *m*), *n*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso:

(Consiglio di amministrazione).

« L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è così composto:

a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica presso il Ministero;

b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

d) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

f) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

g) da due funzionari del Ministero del tesoro;

h) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

l) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;

m) da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;

n) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Per la elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere m) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.

Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) è altresì elettore ed eleggibile il personale comunque denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso, in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

(Commissioni
del Consiglio di amministrazione).

« All'articolo 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'esame delle materie relative alla difesa ed alla sicurezza dello Stato nonché delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio di amministrazione è sostituito da quello di apposita Commissione, costituita con le stesse modalità previste dal presente articolo per le altre Commissioni di consiglio ».

L'articolo è stato trasmesso alla I Commissione che ha espresso su di esso il parere favorevole. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

(Commissioni consultive per il personale).

« Presso la Direzione generale e presso ogni Direzione provinciale sono istituite rispettivamente una Commissione consultiva centrale e una Commissione consultiva provinciale per il personale.

La Commissione consultiva centrale è composta:

1°) dal direttore centrale per il personale, che la presiede;

2°) da cinque ispettori generali, nominati dal Ministro, su designazione del direttore generale;

3°) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione centrale del personale, con qualifica di direttore di sezione, nominato dal direttore generale, su designazione del direttore centrale del personale.

La Commissione consultiva provinciale è composta:

1°) dal direttore provinciale, che la presiede;

2°) dal direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nelle province dove ha sede il circolo;

3°) dal direttore del centro automezzi, nelle province dove ha sede il centro automezzi;

4°) dal direttore dell'ufficio lavori, nelle province dove ha sede l'ufficio lavori;

5°) da due ispettori provinciali, nominati dal direttore generale su designazione del direttore provinciale;

6°) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto.

I funzionari indicati ai numeri 2°), 3°) e 4°) del comma precedente possono farsi sostituire nella Commissione da altro funzionario del loro ufficio avente qualifica immediatamente inferiore.

Nelle province in cui mancano i funzionari indicati ai numeri 2°), 3°), 4°) e 5°) del citato comma, la Commissione è integrata da altrettanti funzionari della carriera direttiva e, in mancanza, da impiegati della carriera di concetto con qualifica non inferiore a quella di primo segretario o equiparato, nominati dal direttore generale, su designazione del direttore provinciale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

o equiparata, nominato dal direttore provinciale, su designazione del direttore del primo reparto ».

Su questo articolo la I Commissione aveva espresso parere contrario, ma ora ha dato parere favorevole. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura:

(Riunioni delle Commissioni consultive).

« Per la validità delle riunioni delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno sette membri; per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I membri indicati ai numeri 2°) e 3°) del secondo comma e ai numeri 5°) e 6°) del quarto comma dell'articolo 28 nonché quelli indicati nel sesto comma e i segretari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

La I Commissione ha espresso parere favorevole. Lo pongo quindi in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

(Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale).

« Le Commissioni consultive per il personale hanno il compito, per gli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di:

a) proporre una graduatoria degli aventi titolo a partecipare agli scrutini di promozione;

b) proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento ad altra sede, centrale o periferica;

c) esprimere motivato parere al direttore generale nei casi previsti al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) formare e tenere aggiornato un elenco di impiegati ritenuti idonei all'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita;

e) istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi, formulando proposte per la relativa decisione;

f) esprimere parere, a richiesta del direttore provinciale o dei direttori degli altri uffici indicati nel precedente articolo 28, su questioni inerenti il personale;

g) esprimere parere anche sulla assunzione di personale straordinario prevista dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili, riservati ai figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni e delle vedove del personale deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

La Commissione consultiva provinciale ha altresì il compito di proporre al direttore generale i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento e la migliore funzionalità dei servizi nei casi di attività cui sono interessati gli organi periferici.

La Commissione consultiva centrale ha competenza per il personale in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive provinciali hanno competenza per il personale in servizio presso le Direzioni provinciali e Uffici dipendenti. Per il personale in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, i centri automezzi e gli uffici lavori, la competenza è attribuita alla Commissione della provincia in cui hanno sede i predetti uffici.

Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo è attribuito da organi dell'Amministrazione centrale, la competenza è devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale ».

Trasmesso alla I Commissione, anche questo articolo ha avuto parere favorevole. Lo pongo quindi in votazione.

(È approvato).

Abbiamo ora un articolo 30-bis. Ne do lettura:

(Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive).

« Con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'articolo 28 e sono determinati la procedura ed i criteri di massima cui esse debbono attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Con lo stesso decreto viene regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3° del secondo comma e al n. 6° del quarto comma dell'articolo 28.

Esse debbono prevedere modalità idonee a consentire l'elezione di rappresentanti eletivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 28, soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla carriera medesima, della quale fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche.

Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive centrale e provinciali di cui ai precedenti commi possono presentare liste di candidati solo le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici ».

Per quanto attiene all'articolo 30-bis, la I Commissione rileva che vi è contrasto tra il disposto del terzo e quello del quarto comma e ritiene che nell'ultimo comma è opportuno sopprimere l'espressione: « e a rappresentanza unitaria » per evitare che vengano escluse organizzazioni sindacali rappresentanti la carriera di appartenenza degli impiegati di cui le commissioni previste dall'articolo 30-bis stesso prendono in esame le situazioni.

FABBRI. Noi insistiamo su questo punto !
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. È una raccomandazione !

FRANCAVILLA. E quindi, trattandosi di una semplice raccomandazione, non siamo vincolati.

ARMATO. Signor Presidente, questo emendamento deriva dalla volontà di dare una più precisa interpretazione all'attuale norma inserita nella legge n. 119 e che a suo tempo ha dato luogo a contestazioni sul piano della più stretta interpretazione.

PRESIDENTE. Io aggiungerei che il problema di merito è proprio questo: la rappresentanza è unitaria in seno al Consiglio di amministrazione e quindi non si comprenderebbe la rappresentanza di categorie specifiche.

ARMATO. Allora si devono ammettere una rappresentanza di questa e una di quella categoria !

PRESIDENTE. Comunque, pongo in votazione l'articolo 30-bis per la parte non soggetta ad emendamenti, e cioè fino alle parole

del quarto comma: « ... le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale... ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione le restanti parole dell'ultimo comma: ... « e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici », per le quali vi è l'osservazione della I Commissione. Chi è per il loro mantenimento pertanto voterà a favore del mantenimento di esse, chi è per la soppressione dell'espressione « e a rappresentanza unitaria », come suggerito dalla I Commissione nel suo parere su questo articolo, voterà contro.

(Sono approvate).

L'articolo risulta pertanto approvato nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura.

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

(*Organi dell'Amministrazione centrale*).

« La Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni è ripartita in Direzioni centrali, alle quali sono preposti i direttori centrali.

Per le attribuzioni e la nomina dei direttori centrali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma primo e secondo, e 31 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

La I Commissione ha espresso parere favorevole. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

(*Posti in soprannumero nella qualifica di ispettore generale*).

« Nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni sono istituiti altri quattro posti in soprannumero di ispettore generale, conferibili ai direttori di divisione del ruolo stesso con almeno quattro anni di qualifica al gennaio 1961 e che prestano servizio nel ruolo di appartenenza sin da prima dell'inizio dell'ultima guerra.

Analogamente, nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici viene istituito un posto in soprannumero di ispettore generale, conferibile al personale che si trova nelle condizioni specificate al comma precedente.

In corrispondenza di tali soprannumeri sono mantenuti vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei due ruoli predetti.

L'assorbimento dei posti in soprannumero di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sarà effettuato a partire

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

dal 31 dicembre 1963 in ragione di un terzo delle vacanze che si verificheranno nella qualifica di ispettore generale dei rispettivi ruoli, computandosi per posto intero la frazione di posto superiore alla metà ».

L'articolo riguarda il soprannumero ed ha avuto il parere favorevole della V Commissione e però quello contrario della I Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Era una norma inoperante e la V Commissione ignorava evidentemente che non c'è nessuno il quale abbia quattro anni di anzianità! Torno a ripetere: l'articolo era ed è del tutto inoperante.

SAMMARTINO, *Relatore*. Sono per la soppressione.

ARMATO. Sono perplesso.

PRESIDENTE. Non è che, votando conformemente al parere della I Commissione per questo articolo, noi ci veniamo a trovare vincolati per gli altri, perché ogni articolo ha una sua autonomia.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Debbo insistere, su quanto già detto: l'approvazione dell'articolo 35 è inutile perché esso è inoperante.

ARMATO. È chiaro che nel momento in cui diciamo di accogliere il parere della I Commissione per quanto riguarda il soprannumero, ci riserviamo di rivedere, in sede di tabelle, quella che è la consistenza organica!

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 35.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 36. Ne do lettura:

(*Nomina a consigliere di seconda classe nella carriera direttiva tecnica*).

« Nei confronti dei vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle C, D e E dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, aventi titolo alle riserve previste dagli articoli 62 e 91 della legge stessa, la nomina a consigliere di seconda classe in prova è riportata, ad ogni effetto, al 31 dicembre 1957.

Per coloro che alla data di espletamento dei concorsi non si trovavano in servizio continuativo presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal 31 dicembre 1957, la nomina a consigliere di seconda classe è riportata alla data dalla quale ha avuto inizio l'incarico di studio o il rapporto di lavoro mantenuto con continuità fino all'espletamento dei concorsi stessi ».

Su questo articolo vi è il parere favorevole della V e il parere contrario della I Commissione.

SAMMARTINO, *Relatore*. La I Commissione conferma il parere contrario alla retrodatazione prevista da detto articolo. Ritieni comunque opportuno che, ove le esigenze peculiari dell'amministrazione delle poste dovessero giustificare il mantenimento dell'articolo stesso, sia necessario prevedere l'esclusione degli effetti economici della retrodatazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il punto di vista della I Commissione potrebbe essere accolto in quanto anche così una buona parte degli interessati ha pur sempre un vantaggio, anche economico, e non già un danno. Si potrebbe quindi sostituire l'inciso: « ad ogni effetto », con: « ai soli fini giuridici », al 31 dicembre 1957.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 36, primo comma, fino alle parole « in prova è riportata... ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione la sostituzione delle parole « ... ad ogni effetto.. », con le seguenti: « ... ai soli fini giuridici... », come proposto dal Governo.

(È approvata).

Pongo quindi in votazione la restante parte del primo e il secondo comma dell'articolo.

(Sono approvati).

L'articolo 36 risulta pertanto approvato nella seguente formulazione:

(*Nomina a consigliere di seconda classe nella carriera direttiva tecnica*).

« Nei confronti dei vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle C, D e E dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, aventi titolo alle riserve previste dagli articoli 62 e 91 della legge stessa, la nomina a consigliere di seconda classe in prova è riportata, ai soli fini giuridici, al 31 dicembre 1957.

Per coloro che alla data di espletamento dei concorsi non si trovavano in servizio continuativo presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal 31 dicembre 1957, la nomina a consigliere di seconda classe è riportata alla data dalla quale ha avuto inizio l'incarico di studio o il rapporto di lavoro mantenuto con continuità fino all'espletamento dei concorsi stessi ».

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Passiamo all'articolo 37, che ha avuto parere contrario tanto dalla I quanto dalla V Commissione:

(Nomina a consigliere di prima classe e promozione a direttore di sezione).

« Nei riguardi di tutti i vincitori dei concorsi per la nomina a consigliere di seconda classe, banditi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in base agli articoli 62, 63, 91 e 92 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, le promozioni a consigliere di prima classe dovranno ritenersi conferite, ad ogni effetto, con esclusione delle sole competenze arretrate, alla data in cui gli interessati hanno raggiunto l'anzianità minima prevista in applicazione dell'articolo 96 di detta legge.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa che, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di consigliere di prima classe e gli impiegati dei ruoli organici della carriera direttiva del personale tecnico di cui al precedente comma possono conseguire la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 368, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

ARMATO. Se ricordo bene, per ragioni di carattere tecnico sono state accomunate due categorie di lavoratori. La norma riguarda sia il gruppo degli ingegneri, sia il gruppo degli amministratori.

Io penso che, nonostante il parere contrario della I Commissione, noi possiamo riesaminare questo articolo limitatamente al personale tecnico perché, secondo noi, ha il diritto di realizzare quei benefici economici che ha ottenuto quella parte di personale che, pur avendo la stessa provenienza quale « borsista », avendo scelto la carriera dell'azienda di Stato, si trova in posizione di vantaggio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'articolo 36 è perequativo, perché la Corte dei conti, mentre ha registrato i decreti di nomina a consigliere di seconda classe retrodatati, per i tecnici dell'azienda di Stato non ha registrato i decreti relativi ai postali, in maniera che persone che hanno partecipato a concorsi banditi in base a norme sostanzialmente identiche sono state poste in posizione di disparità. La norma dell'articolo 36 è perequativa.

La norma dell'articolo 37 mira a dare una ulteriore anzianità a questo stesso gruppo di ingegneri, e nel secondo comma sono stati aggiunti gli amministrativi. Mira a dare non solo una anzianità, ma anche l'esonero dall'esame per il passaggio a direttore di sezione. Seguendo lo sviluppo normale di carriera, solo nel 1968 potrebbero essere ammessi all'esame per merito distinto a direttore di sezione. Con la norma proposta invece raggiungerebbero nella carriera direttiva quelli che ci sono da quindici anni. Ecco perché la I Commissione ha dato parere contrario.

ARMATO. È una materia delicata. Come ho già detto, questo articolo ha accomunato due categorie di personale. In concreto, io suggerirei di rinviare questo argomento, limitatamente agli ingegneri, alla I Commissione, con una proposta che potremmo formulare prima di concludere la discussione.

AMADEI GIUSEPPE. L'onorevole Armato chiede di sdoppiare questo articolo. Del resto, per questo articolo c'è stato l'emendamento dell'onorevole Sammartino, che era il 24-septies.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Hanno partecipato tutti allo stesso concorso, in base alla legge n. 119. La Corte dei conti ha dato la retrodatazione anche a coloro che non erano in servizio e ha registrato. Poi, quando è arrivato il secondo gruppo degli ingegneri delle poste, non ha registrato. Gli ingegneri delle poste sono gli unici rimasti fuori.

L'articolo 36 è una norma di giustizia, anche se dà un'anzianità anteriore a quella di nomina effettiva in ruolo.

PRESIDENTE. Se dobbiamo rinviare di nuovo l'articolo alla I Commissione, non possiamo votare.

ARMATO. Desidero sottolineare l'esigenza di carattere tecnico. Noi abbiamo accomunato il personale amministrativo e il personale tecnico. È vero, sì, che tutti e due questi raggruppamenti di personale hanno la stessa anzianità agli effetti della partecipazione al concorso, ma è pure vero che il personale tecnico che ha partecipato a questo concorso da parecchi anni dava la sua prestazione come borsista.

Noi purtroppo constatiamo che gli ingegneri vanno via dalla pubblica amministrazione. In piena coscienza sono convinto di sostenere questo nell'interesse dell'amministrazione, la quale corre il rischio di non vedere più personale tecnico altamente qualificato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Gli ingegneri non

vengono nella pubblica amministrazione per altre ragioni. La situazione è questa. La storia bisogna farla completa. L'Amministrazione delle poste dal 1955-56 ha incominciato a prendere degli ingegneri come borsisti, operatori telefonici, operai giornalieri. Quando è stata approvata la legge n. 119, in essa è stata inclusa una norma per cui gli interessati avrebbero potuto partecipare a un concorso con posti riservati che garantiva loro la sistemazione.

Quindi, adesso, tutti vogliono, oltre che ottenere la retrodatazione al 1957, che per qualcuno è addirittura anteriore alla data di entrata in servizio, anche passare direttori di sezione persino superando l'esame di sbarramento. Sarebbe questo un precedente di inconcepibile gravità, che non potrebbe giustificarsi nei confronti e del personale amministrativo da tempo in ruolo e del personale delle altre Amministrazioni.

PRESIDENTE. Comunque, Lei onorevole Armato insiste ?

ARMATO. Se ho ben capito, Lei propone di sottoporre di nuovo la questione alla I Commissione senza dare alla nostra decisione carattere di preclusione ?

PRESIDENTE. Poiché l'articolo è stato già votato la volta scorsa in linea di principio, non possiamo ora tornare a votarlo nello stesso modo, senza precludere la possibilità di un ulteriore parere della I Commissione.

FABBRI. Ho ascoltato le parole dell'onorevole rappresentante del Governo e mi permetto di dire che, personalmente, non credo di potermi ritenere molto convinto ! Non sono riuscito a capire, forse, molto bene come stia esattamente la questione, ma io non mi convinco per due ragioni. Prima di tutto, proprio ieri, abbiamo ascoltato le affermazioni dell'onorevole Ministro, sul bilancio del Ministero delle poste. Ora, soprattutto per i tecnici, se noi non approviamo questo articolo, che cosa significherebbe ? Un invito per molti di essi ad uscire dall'Amministrazione dello Stato e a rivolgersi alle aziende private. Infatti, economicamente, non si dà loro nemmeno la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita. E questo sarebbe in contrasto, appunto, con quello che è stato il discorso tenuto ieri in aula dal Ministro in argomento. In secondo luogo, vorrei affermare un'altra cosa: perché non andiamo a vedere quello che è accaduto nelle Ferrovie dello Stato ? Perché, per i ferrovieri si è approvata una disposizione che invece per i postelegrafici ha avuto il parere contrario della I Commissione ?

Pertanto io, anche a nome dei colleghi, debbo dichiarare che sostengo anche per gli amministrativi il mantenimento dell'articolo 37 !

PRESIDENTE. Avverto che, ove la I o la V Commissione dovessero insistere sul parere contrario, questo ci porterà in aula !

LOMBARDI RUGGERO. Vi possono essere argomenti persuasivi anche per indurre quelle Commissioni a rivedere il loro parere ! E quindi nulla vieta alla I Commissione di mutare il suo giudizio. È evidente che il problema dei tecnici è molto grave.

ARMATO. Ho letto attentamente il parere della I Commissione. Non v'è dubbio che, per l'accumulamento che la X Commissione ha fatto dei due problemi, dei tecnici e degli amministrativi, certamente quella Commissione non ha potuto valutare adeguatamente quello che è l'aspetto umano, specialmente, della questione.

Ripeto, questo nello stesso interesse della Amministrazione: a differenza del personale amministrativo, questo personale sotto forma di « borsista » da anni prestava il proprio servizio alle dipendenze della Amministrazione. Su questo non vi sono discussioni. Ora, poiché la X Commissione già ha dimostrato tutta la sua sensibilità all'articolo 61, valutando a tutti gli effetti, giuridici ed economici, il servizio prestato, per altre categorie del personale, degli uffici locali o del personale di ruolo, per il servizio comunque prestato, sia agli effetti della carriera che della anzianità, io chiedo: nel momento in cui si pone il problema dei tecnici nella pubblica amministrazione non è giusto estendere questa valutazione anche a questo servizio prestato come « borsisti » ? Perciò ritengo ingiusto l'accumulare i due gruppi e propongo che la X Commissione sottoponga alla I Commissione la posizione particolare di questo personale !

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Il Governo è preoccupatissimo perché, per un articolo che, interessa poche persone, si rischia qui di mandare in aula un provvedimento che riguarda 60 mila persone !

FABBRI. Capisco la preoccupazione dell'onorevole Sottosegretario, e però la situazione mi sembra essere questa: sostenendo noi l'articolo 37, così come è già stato formulato, potremmo — non so se sia questa prassi normale, ma lascio in proposito ad altri lo stabilirlo — con una illustrazione più da vicino, sia da parte del Governo che da parte di due, tre membri di questa Commissione che conoscono bene il problema, rendere edotto nei particolari l'onorevole Presidente

circa il problema ed egli potrebbe poi, prendendo contatti con l'onorevole Presidente della I Commissione, far capire alcuni aspetti della questione! Questo io vorrei proporre. Perché, molto probabilmente, la I Commissione non ha potuto vedere, secondo me, la vera sostanza dell'articolo 37.

PRESIDENTE. Vogliamo sospendere la discussione su questo articolo? Se non vi sono osservazioni così potrebbe rimanere stabilito

(Così resta stabilito).

Passiamo all'articolo 41. Ne do lettura:

(Concorsi integrativi per esame speciale per la promozione a segretario).

« Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, integrativi degli identici concorsi banditi rispettivamente il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958.

Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello bandito il 30 giugno 1958, sono ammessi a partecipare:

1°) gli impiegati del ruolo organico sopra indicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto e di vice segretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle soprarichiamate disposizioni;

2°) i segretari dello stesso ruolo che abbiamo ottenuto la promozione a tale qualifica mediante scrutini, tenuti, ai sensi dell'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e che, al 30 giugno 1958, avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle sopracitate disposizioni.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello indetto il 31 dicembre 1958, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nei punti 1°) e 2°) del precedente comma.

Sono ammessi, altresì, gli impiegati dello stesso ruolo, scrutinati il 4 dicembre 1958 alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata e che, in applicazione dell'articolo 96

della legge 27 febbraio 1958, n. 119, alla data del 31 dicembre 1958 avevano maturato le anzianità di servizio previste dalle sopra richiamate disposizioni.

Nei soli confronti degli impiegati anzidetti le promozioni conferite alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata, si intendono annullate.

Agli idonei dei concorsi sono conferiti i posti che risultano disponibili, nella qualifica di segretario, rispettivamente al 30 giugno 1958 ed al 31 dicembre 1958, detratti quelli relativi alle promozioni alla qualifica anzidetta già conferite, mediante concorsi o scrutini, con decorrenza, ai fini economici, dalle date sopraindicate.

I vincitori dei concorsi integrativi di quelli indetti il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958 sono collocati in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria, dopo i vincitori dei rispettivi concorsi banditi alle date anzidette ».

Tale articolo ha avuto il parere favorevole della I e della V Commissione. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 42, 43, 44, che pure hanno avuto parere favorevole della I e della V Commissione, e che pongo successivamente in votazione:

ART. 42.

(Concorsi di merito distinto e concorsi per esame speciale per le promozioni a segretario).

« Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per merito distinto e due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, in sostituzione degli identici concorsi indetti rispettivamente il 30 giugno 1959 ed il 31 dicembre 1959, i cui bandi sono revocati.

Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

Ai concorsi di merito distinto e per esame speciale, banditi in sostituzione di quelli indetti il 30 giugno 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico sopraindicato che, alla data anzidetta, rivesti-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

vano la qualifica di segretario aggiunto o di vice segretario ed avevamo maturato l'anzianità di servizio prevista dalle disposizioni sopra richiamate.

Ai concorsi per merito distinto e per esame speciale, banditi in sostituzione di quelli indetti il 31 dicembre 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nel precedente comma ».

(È approvato).

ART. 43.

(Decorrenza delle promozioni a segretario).

« La decorrenza giuridica, delle promozioni a segretario, da conferirsi con i concorsi previsti dagli articoli 41 e 42 non può, in ogni caso, essere riportata, per gli aventi titolo all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, a data anteriore a quella di entrata in vigore della legge stessa ».

(È approvato).

ART. 44.

(Concorsi di merito distinto e per esame speciale per la promozione a perito o geometra).

« I concorsi previsti dagli articoli 41 e 42 sono banditi anche per la promozione alle qualifiche di perito o geometra dei ruoli organici delle carriere di concetto dei periti industriali e dei geometri, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli anzidetti e di quelle dell'articolo 43 ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 45. Ne do lettura:

(Scrutini per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparata).

« Ferme restando le promozioni mediante scrutini, alla qualifica di primo segretario o equiparata, conferite a tutto il 23 settembre 1959, le cui decorrenze vanno rettificare alla data del primo scrutinio effettuato dopo il 1° luglio 1958, e salvo quanto previsto dall'articolo 92 della presente legge, sono tenuti scrutini suppletivi effettuati per la promozione alla stessa qualifica successivamente al 1° luglio 1958, ai quali sono ammessi gli impiegati che conseguano la nomina alla qualifica di segretario o equiparata, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 41, 42 e 44 con decorrenza, ai fini

economici, da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini.

Le promozioni possono essere conferite, ove occorra, in soprannumero.

Il numero dei posti, compresi quelli in soprannumero, da conferire con gli scrutini suppletivi di cui al primo comma del presente articolo va determinato in rapporto al numero degli impiegati aventi titolo a partecipare agli scrutini stessi, in modo che tale rapporto risulti identico a quello esistente fra il numero dei posti, relativi alla qualifica di primo segretario o equiparata, già conferiti con i corrispondenti scrutini ed il numero degli impiegati ammessi agli scrutini medesimi.

Il soprannumero non può, in ogni caso, eccedere il numero dei posti conferiti con gli scrutini espletati.

L'assorbimento dei posti in soprannumero è effettuato, dal 1° gennaio 1963 in poi, in ragione di un terzo delle vacanze che si verificano nella qualifica di primo segretario o equiparata, computando per posto intero la frazione di posto superiore alla metà.

In corrispondenza ai posti in soprannumero, di cui ai precedenti commi, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo della carriera di concetto.

Le promozioni, da conferire mediante gli scrutini suppletivi previsti dal presente articolo, hanno la stessa decorrenza già fissata per le promozioni conferite con gli scrutini espletati ».

In merito a tale articolo vi è stato parere favorevole della V Commissione ma avverso della I, la quale conferma il suo avviso contrario per quanto attiene alla istituzione di posti in soprannumero, appunto in detto articolo prevista.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ma codesta istituzione è il perno stesso di tutta la disciplina! Se la si abolisce, tutte le norme diventano inoperanti.

PRESIDENTE. L'articolo 45 ha quindi il parere contrario della I Commissione e favorevole della V e del Governo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo stesso in linea di massima.

(È approvato).

Esso dovrà comunque ritornare alla I Commissione.

Passiamo ora all'esame degli articoli successivi. Do lettura degli articoli 46, 47 e 48

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

— per i quali esiste parere favorevole da parte della I e della V Commissione — che pongo successivamente in votazione.

ART. 46.

(Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo segretario o equiparata).

« Dopo l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 41, 42 e 45 sono tenuti con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, scrutini per la promozione alle qualifiche di primo segretario, di primo geometra e di primo perito nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche stesse dell'anno 1960.

Le promozioni conferite mediante gli scrutini di cui al precedente comma decorrono dal 31 dicembre 1960.

Dalla data anzidetta decorrono anche le promozioni alle qualifiche sopraindicate, da conferire mediante concorsi di merito distinto ed esami di idoneità, da bandirsi ai sensi dell'articolo 370 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Restano ferme le promozioni conferite nelle qualifiche superiori a quella di primo segretario o equiparata con scrutini tenuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

ART. 47.

(Ammissione agli scrutini per la promozione a primo segretario o equiparato).

« Agli scrutini suppletivi per la promozione a primo segretario o qualifica equiparata di cui all'articolo 45, sono ammessi anche gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di segretario o equiparata ed abbiano conseguito la promozione a tale qualifica mediante concorso per merito distinto o concorso per esame speciale con decorrenza ai fini economici da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 45 nel numero degli aventi titolo a partecipare agli scrutini suppletivi, vanno ricompresi solo gli impiegati della carriera di concetto che trovano nelle condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

I promossi negli scrutini suppletivi prendono posto in ruolo secondo l'ordine della

relativa graduatoria di merito comparativo dopo i promossi negli scrutini già espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

ART. 48.

(Conferimento di posti agli idonei di concorsi delle carriere di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).

« I posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera di concetto dei periti industriali e dei geometri possono essere assegnati ai candidati idonei rispettivamente nei concorsi a 90 posti di vice perito e a 133 posti di vice geometra, banditi con i decreti ministeriali del 1° aprile 1959 e del 4 dicembre 1958.

I posti relativi alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno disponibili sino al 31 dicembre 1963, possono essere assegnati ai candidati idonei del concorso a 1100 posti di vice segretario bandito con decreto ministeriale del 2 dicembre 1957, modificato dal decreto ministeriale 14 aprile 1958 ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 49. Ne do lettura:

(Promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata).

« I capi ufficio ed equiparati, i quali, alla data del 30 giugno 1957, rivestivano la qualifica di primo ufficiale o equiparata sono collocati nella qualifica superiore del ruolo di appartenenza.

Sono esclusi da tale collocamento i capi ufficio ed equiparati i quali nei tre anni che precedono quello di entrata in vigore della presente legge abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « distinto ».

Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di capo ufficio di prima classe e che, al 30 giugno 1957, rivestivano quella di primo ufficiale di cui alla tabella n. 3, quadro B, del personale esecutivo di ufficio allegata alla legge 31 luglio 1954, n. 723, è attribuito un assegno personale pensionabile e non riassorbibile nella misura pari alla differenza di sti-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

pendio tra il coefficiente 357 e il coefficiente 345 ».

n merito a tale articolo hanno espresso parere contrario sia la I che la V Commissione. Il parere contrario della V si riferisce all'ultimo comma dell'articolo, mentre la I fa presente come il suo avviso negativo è dovuto al fatto che l'articolo stesso attribuisce, a titolo personale, coefficienti di retribuzione non previsti dalle tabelle.

SAMMARTINO, *Relatore*. Basterebbe quindi sopprimere l'ultimo comma e l'articolo potrebbe essere approvato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 49, in merito ai quali non esistono obiezioni.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma sul quale si è avuto parere contrario della V e della I Commissione.

(Non è approvato).

L'articolo 49 rimane quindi così formulato:

(Promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata).

« I capi ufficio ed equiparati, i quali, alla data del 30 giugno 1957, rivestivano la qualifica di primo ufficiale o equiparata sono collocati nella qualifica superiore del grado di appartenenza.

Sono esclusi da tale collocamento i capi ufficio ed equiparati i quali nei tre anni che precedono quello di entrata in vigore della presente legge abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto" ».

Passiamo all'articolo 50. Ne do lettura:

(Idonei del concorso per titoli a capo ufficio principale).

« Il terzo comma dell'articolo 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli idonei sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale secondo l'ordine di graduatoria, ove occorra anche in soprannumero, fino ad un massimo di 1100 posti ».

Esiste in merito parere favorevole della V Commissione e contrario della I, sempre in quanto l'articolo prevede la istituzione di posti in soprannumero.

Sospendiamo comunque l'esame di questo articolo, sul quale ritorneremo tra poco.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 53. Ne do lettura:

(Decorrenza giuridica delle promozioni alla qualifica di capo ufficio o equiparata degli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939).

« Le promozioni conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono riportate, ai soli effetti giuridici, al 16 novembre 1951. A tale data sono riportati gli effetti giuridici delle promozioni al grado IX, di gruppo C, o alle qualifiche corrispondenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni conferite dopo la data medesima e anteriormente a quella di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, agli impiegati già in servizio di ruolo e non di ruolo anteriormente al 23 marzo 1939.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 80 della citata legge n. 119 e del presente articolo, è considerato servizio non di ruolo anche quello prestato in qualità di ricevitore, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapioghi.

Le disposizioni di cui all'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed al precedente comma si applicano agli impiegati della carriera esecutiva che alla data del 23 marzo 1939 prestavano servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere rurali di cui al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapioghi. Gli impiegati medesimi sono inclusi — ora per allora — nello scrutinio al quale avrebbero avuto titolo a partecipare ».

In merito a tale articolo esiste parere favorevole della V Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. C'è comunque una variazione da apportare. Occorre sostituire alle parole: « anteriormente », le parole: « con decorrenza anteriore ».

PRESIDENTE. A me pare che sia meglio lasciare « anteriormente ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. E la Corte dei conti che ci ha suggerito di far ciò, onde eliminare dubbi interpretativi. E cautelativa per il personale la formula di cui sopra...

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

PRESIDENTE. Io credo che debba essere lasciato « anteriormente ».

Pongo in votazione l'articolo 53 di cui ho sopra dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 54. Ne do lettura:

(Idonei nei concorsi per capo ufficio).

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di capo ufficio o equiparato possono essere conferiti, nel limite del 50 per cento della disponibilità, mediante scrutinio per merito comparativo riservato agli impiegati dello stesso ruolo non utilmente collocati per esami di cui all'articolo 42, secondo comma, punto 1°), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, espletati per la promozione alle qualifiche medesime ».

Per l'articolo 54 esiste parere favorevole della I Commissione e della V.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Torniamo ora all'articolo 50, la discussione del quale era rimasta sospesa. L'onorevole Fabbri propone che, sopprimendosi, conformemente al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali le parole « ove occorra anche in soprannumero », si elevi la cifra considerata da 1.100 a 1.300.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Posso assicurare che la cifra di 1.100 di cui all'articolo comprende tutti.

PRESIDENTE. Si sopprime, allora, « ove occorra anche in soprannumero » e si lascia « ... 1.100 posti ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sopprimendo « ove occorra anche in soprannumero » è necessario una comma aggiuntivo.

FABBRI. Che potrebbe essere il seguente:

« I posti previsti in aumento alla tabella L non sono riassorbiti dal soprannumero previsto all'ultimo comma dell'articolo 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 50 fino alle parole « l'ordine di graduatoria » comprese.

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione delle parole: « ove occorra anche in soprannumero ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'espressione « fino ad un massimo di 1.100 posti ».

(È approvata).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo di cui è stata data lettura dall'onorevole Fabbri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso:

(Idoneo del concorso per titoli a capo ufficio principale).

« Il terzo comma dell'articolo 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli idonei sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale secondo l'ordine di graduatoria, fino ad un massimo di 1.100 posti.

I posti previsti in aumento alla tabella L non sono riassorbiti dal soprannumero previsto all'ultimo comma dell'articolo 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 55. Ne do lettura:

(Decorrenza delle promozioni ad ufficiale di 2° classe).

« Nei confronti di coloro i quali sono stati inquadrati nei ruoli organici della carriera esecutiva in applicazione della legge 3 maggio 1955, n. 448, le promozioni ad ufficiale di seconda classe ed equiparate, conferite dopo il 30 aprile 1958, nonché quelle da conferire dopo l'entrata in vigore della presente legge agli impiegati che trovansi nelle condizioni sopraindicate, decorrono, ai soli fini giuridici, dal 1° maggio 1958.

Il personale inquadrato alla qualifica di ufficiale di terza classe a norma degli articoli 80 e 81 della presente legge, con effetto 31 dicembre 1957, ha titolo a conseguire la promozione ad ufficiale di seconda classe con la stessa decorrenza attribuita al personale inquadrato con effetto dalla data anzidetta in base al concorso bandito in applicazione dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

In merito a tale articolo esiste parere favorevole della I Commissione, ma contrario della V, che esprime giudizio negativo sull'ultimo comma.

Pongo comunque in votazione il primo comma, per il quale non esistono obiezioni.

(È approvato).

La V Commissione dà parere contrario al secondo comma di tale articolo, in considerazione degli ulteriori aggravii, diretti ed indiretti, introdotti, la cui copertura non potrebbe essere affrontata con le maggiori entrate previste.

FABBRI. Ma la copertura esisteva. Lo ha assicurato il Governo!

PRESIDENTE. Occorre consultare la V Commissione. Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del presente disegno di legge e delle proposte annesse è rinviato alla prossima seduta.

(Così resta stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni (3252).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni ».

Comunico che, con decisione del 15 ottobre 1961, la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole al provvedimento.

L'onorevole Frunzio ha facoltà di svolgere la relazione.

FRUNZIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame ha per oggetto le modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni.

Come i colleghi ricorderanno, in sede di discussione e di approvazione della legge 20 ottobre 1960, n. 1227, fu votato all'unanimità dalla nostra Commissione un ordine del giorno con il quale si affermava l'urgenza di provvedere al miglioramento del trattamento di competenze accessorie del predetto personale.

Il Governo, sensibile alla richiesta della Commissione, ha presentato, con questo disegno di legge, quelle modifiche che noi richiedevamo.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede il cambiamento delle tabelle che sono allegate al disegno di legge stesso.

Al secondo articolo si dice che il disegno di legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

Al terzo articolo si dice che all'onere di lire 10 miliardi e 600 milioni per l'esercizio 1961-62 si farà fronte con maggiori introiti derivanti dall'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515.

Data l'urgenza del provvedimento, prego i colleghi di dare il voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e modificate con le leggi 20 ottobre 1960, n. 1227, e 23 ottobre 1960, n. 1239, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 10.600.000.000 per l'esercizio 1961-62 si farà fronte con una parte dei maggiori introiti derivanti dall'aumento delle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1961, n. 515.

(È approvato).

Passiamo agli allegati. Al capo I (indennità di trasferta) comprendente gli articoli 2 e 3 e al capo III (soprassoldo di località) comprendente l'articolo 26, non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto subito in votazione.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CAPO I.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

ART. 2.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

- | | |
|---|---------|
| 1) Direttore centrale di 1 ^a classe – Direttore compartimentale di 1 ^a classe – Direttore centrale – Direttore compartimentale | L. 238 |
| 2) Ispettore capo superiore – Ispettore capo – Cassiere principale <i>ad personam</i> » | 204 |
| 3) Ispettore principale – Ispettore di 1 ^a classe | » 178 |
| 4) Ispettore | » 153 |
| 5) Segretario superiore di 1 ^a classe e qualifiche equiparate – Segretario superiore e qualifiche equiparate – Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate – Capo stazione superiore e qualifiche equiparate | » 170 |
| 6) Rimanente personale di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio – Applicato capo e qualifiche equiparate – Applicato principale e qualifiche equiparate – Applicato e qualifiche equiparate – Assistente principale di stazione – Alunno d'ordine <i>ad personam</i> – Aiutante <i>ad personam</i> – Capo treno di 1 ^a classe – Capo treno – Macchinista di 1 ^a classe – Macchinista – Macchinista T.M. – Sottocapotecnico <i>ad personam</i> – Capo verificatori <i>ad personam</i> – Primo nostromo – Capo motorista – Capo elettricista | » 136 |
| 7) Aiuto applicato e qualifiche equiparate – Assistente di stazione – Manovratore capo – Deviatore capo – Conduttore principale <i>ad personam</i> – Conduttore – Aiuto macchinista – Verificatore – Operaio specializzato – Secondo nostromo – Motorista di 1 ^a classe – Elettricista di 1 ^a classe | » 119 |
| 8) Aiutante e qualifiche equiparate – Commesso <i>ad personam</i> – Usciere capo e qualifiche equiparate – Capo squadra manovratori – Capo squadra deviatori – Assistente viaggiante – Aiuto macchinista T.M. – Capo squadra della linea – Operaio dell'armamento – Operaio qualificato di 1 ^a classe – Operaio qualificato – Capo squadra manovali – Marinaio scelto – Carpentiere di 1 ^a classe – Motorista – Fuochista <i>ad personam</i> – Elettricista – Carpentiere | » 102 » |
| 9) Restante personale | » 95 |

ART. 3.

Il primo comma, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

CAPO III.

SOPRASSOLDO DI LOCALITÀ

ART. 26.

È sostituito dal seguente:

« Al personale che risiede presso le località di confine appresso indicate, o in località comprese fra le medesime e il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle località medesime:

LOCALITÀ	Aiuto applicato e qualifiche equiparate; personale ausiliario degli uffici; personale esecutivo dell'esercizio, escluso il Capo treno di 1 ^a classe e il Macchinista di 1 ^a classe	Rimanente personale
Modane, Chiasso, Innsbruck, Arnoldstein, Brennero, San Candido, Tarvisio, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso	L. 3.500	L. 4.500
Ventimiglia, Domodossola, Luino, Gorizia Centrale, Nova Gorica	» 1.750	» 2.250

(È approvato).

Gli onorevoli Cappugi, Colasanto, Canestrari, Frunzio hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 13 della legge 31 luglio 1957, n. 685:

I punti a) e c) del secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno o l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni ».

L'emendamento testé letto è uguale ad un altro emendamento presentato dagli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni.

Pongo in votazione l'emendamento di cui è stata data lettura e a cui Relatore e Governo sono favorevoli.

(È approvato).

Passiamo al capo V (compenso per reperibilità). Do lettura dell'articolo 33 della legge n. 685 succitata:

CAPO V.

COMPENSO PER REPERIBILITÀ

ART. 33.

La tabella annessa è sostituita dalla seguente:

	A Percentuale	B Percentuale	C Lire
« 1. — Stazioni:			
Capo stazione sovrintendente, superiore, principale e di 1 ^a classe a. p.	40	30	4.500
Capo stazione di 1 ^a classe e di 3 ^a classe a. p.	45	35	3.500
Capo stazione	50	40	3.000
Deviatore capo e Capo squadra deviatori.	55	45	2.500
Deviatore	60	50	2.000
Manovali addetti ai bivi ed ai posti di blocco intermedi	65	55	1.800

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

	A Percentuale	B Percentuale	C Lire
2. — Depositi locomotive:			
Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1 ^a classe a. p.	40	30	4.500
Capo deposito di 1 ^a classe, Capo deposito, Macchinista di 1 ^a classe e Macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di Capo deposito	45	35	3.500
Consegnatari di carri soccorso e di carri grue e loro sostituti	55	45	2.500
Personale operaio che fa parte delle squadre di primo intervento dei carri soccorso e dei carri grue	55	45	2.500
Personale di manovalanza utilizzato come sopra	60	50	1.800
3. — Squadre rialzo e posti di verifica:			
Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, di 1 ^a classe a. p., di 1 ^a classe e Capo tecnico se titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico e loro sostituti	40	30	4.500
Dirigente titolare di posto di verifica in sede compartimentale od in località di particolare intensità di traffico e loro sostituti	55	45	2.800
4. — Linea:			
Sorvegliante principale della linea, Sorvegliante della linea e Capo squadra della linea	60	50	3.000
Operaio dell'armamento, Guardiano a. p. e Cantoniere	65	55	1.900
5. — Impianti elettrici e di segnalamento:			
Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di 1 ^a classe a. p. addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonché delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche - Dirigenti centrali I. E.	45	35	5.000
Capo tecnico di 1 ^a classe, Capo tecnico e Sottocapotecnico a. p. addetti come sopra	50	40	4.000
Operaio specializzato, Operaio qualificato di 1 ^a classe, Operaio qualificato e Aiutante operaio a. p. addetti come sopra	65	50	2.700
Manovali delle squadre di pronto intervento	70	55	2.000
6. — Capi reparto d'esercizio:			
Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori e Impianti Elettrici e loro sostituti	45	35	5.000
7. — Navi traghetto:			
Capo del reparto e suo sostituto	45	35	5.000
Dirigente nautico e Dirigente tecnico dell'Ufficio Nautico	40	30	4.500
Capo tecnico titolare dell'Officina del reparto navigazione e suo sostituto	40	30	4.500 »

Gli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni al terzo comma propongono di sopprimere le parole « ponendosi in condizione di sodisfarle ».

Il relatore è contrario.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Vorrei pregare i colleghi di ritirare questo emendamento perché altrimenti si viene ad annullare il disposto dell'obbligatorietà della residenza.

MARCHESI. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Agli articoli 34, 39, 41, 42, 44 non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto subito in votazione.

ART. 34.

Sono soppresse le parole:

« ai sostituti dei Capi reparto di esercizio ».

(È approvato).

CAPO VI.

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

ART. 39.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore 20 per cento per le prestazioni rese nelle ore notturne dei giorni festivi.

Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6 ».

(È approvato).

CAPO VII.

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

ART. 41.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 85 per la prima categoria e di lire 50 per la seconda categoria ».

(È approvato).

CAPO VIII.

COMPETENZE DEL PERSONALE DI MACCHINA

ART. 42.

È sostituito dal seguente:

« Premi di lavoro.

A) Premio giornaliero.

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Macchinista	L. 700
Aiuto macchinista	» 460
Macchinista T. M.	» 505
Aiuto macchinista T. M.	» 335

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o speciale, compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali è da corrisponderci quest'ultimo premio.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di personale, compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

B) Premio orario.

Per la condotta, per le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto un premio orario nelle seguenti misure:

Macchinista	L. 40
Aiuto macchinista	» 27

Per la condotta dei treni il premio orario spetta dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascun treno, salvo che trattisi di treni materiali nel qual caso il premio stesso va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati ai treni locali od alle manovre permanenti il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

La durata delle operazioni accessorie e dei tempi medi a disposizione del Movimento è stabilita dal Direttore generale ».

(È approvato).

ART. 44.

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 200.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 85 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 45. Ne do lettura:

ART. 45.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 70 e di lire 63, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore ».

Gli onorevoli Cappugi, Colasanto, Canestrari, Frunzio hanno presentato i seguenti emendamenti che risultano uguali agli emendamenti presentati dagli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni, Fabbri. Ne do lettura:

« Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

« Agli effetti del compenso per assenza dalla residenza il periodo non si considera interrotto, quando, nello svolgimento del servizio che ad esso dà titolo, l'agente sosti in residenza per un periodo inferiore a due ore,

computato dall'ora reale di arrivo all'ora reale di partenza.

Agli effetti della corresponsione del compenso di cui trattasi si tiene conto dell'eventuale sosta nella località di dimora quando questa sia diversa dalla residenza, anche se la sosta stessa sia superiore alle due ore, a meno che la sosta medesima coincida con un riposo ».

« Sostituire il quarto comma col seguente:

« Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di uscita dal Deposito all'ora di rientro allo

stesso a condizione che nel detto periodo venga effettuato un servizio fuori residenza ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Per quanto riguarda il primo emendamento, il compenso per assenza dalla residenza è una competenza specifica del personale di macchina, di scorta dei treni e navigante ed ha le stesse finalità dell'indennità di missione.

La normativa in vigore, accogliendo le istanze sindacali, prevede per la liquidazione di questo complesso gli stessi criteri che si applicano ai fini della determinazione della durata della missione, la quale ha iniziato dal momento in cui si lascia la residenza per un incarico di servizio e termina al momento in cui vi si fa rientro.

Contrariamente a quanto era contemplato prima dell'emanazione della legge n. 1227 del 1960, le disposizioni vigenti prevedono che il personale acquista titolo al compenso per assenza dalla residenza quando tale assenza raggiunga, nelle 24 ore, la durata di almeno cinque ore, computandosi, al fine del raggiungimento di questo limite, anche le assenze di durata singola inferiore a cinque ore.

In questa situazione non è ammissibile prevedere la corresponsione del compenso anche per periodi trascorsi in residenza, sia pure a motivo di una sosta compiuta nel corso del servizio.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento, si osserva che le soste nella località di dimora, quando questa è diversa dalla residenza, sono oggi computate ai fini della corresponsione del compenso in questione purché siano di durata non superiore a due ore, in quanto si reputa che una sosta di maggiore durata consenta al dipendente di raggiungere la famiglia e non sopportare, quindi, i disagi per i quali è previsto il compenso stesso.

Non vi è pertanto motivo di modificare questo criterio.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, valgono le stesse osservazioni già formulate.

Attesa l'affinità che il compenso per l'assenza dalla residenza ha con l'indennità di missione, non può che ammettersene la corresponsione dal momento in cui l'interessato lascia la residenza al momento in cui vi fa rientro. I servizi resi dal personale di macchina, dal momento in cui assume servizio nel deposito al momento in cui lascia la stazione con il treno e dal momento in cui arriva alla stazione della residenza con il treno

stesso al momento in cui lascia il deposito al termine del lavoro, sono servizi prestati in residenza e, come tali, non possono dar titolo al compenso per assenza dalla residenza. In caso contrario, la finalità di questa competenza verrebbe del tutto snaturata.

Tengo da ultimo a precisare che questi emendamenti non possono essere accolti perché porterebbero un perturbamento in tutti i rami del servizio. Il Governo però accoglierà tutti gli altri emendamenti presentati.

COLASANTO. Vorrei far notare al signor Ministro e ai colleghi della Commissione che qui praticamente si tratta di un compenso in misura non eccessiva.

Arrivando in un grande centro, e dovendoci rimanere per due ore, non si ha la materiale possibilità di andare a casa e si finisce col perdere del tempo senza alcun vantaggio.

Vorrei pregare il Ministro di voler accettare l'emendamento sopprimendo l'ultima parte: « anche se la sosta stessa sia superiore alle due ore ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Questo argomento fu trattato e discusso con tutti i sindacati e furono accolte tutte le richieste.

Ma, in questo caso, si tratta di una questione di principio, e per le ragioni esposte, non ritengo che si debbano concedere dei benefici ad una determinata categoria. Altrimenti, ripeto, si arriverebbe ad un perturbamento nelle altre categorie.

Io rispetto la categoria dei macchinisti, ma ogni categoria ha le proprie mansioni e le proprie responsabilità.

COLASANTO. Desidero insistere nel mio emendamento sopprimendo l'ultima parte. Non c'è un problema di copertura che non si possa trovare.

PRESIDENTE. La V Commissione (Bilancio) deve pronunciarsi sempre.

COLASANTO. Il concetto è che noi non possiamo non tener conto delle categorie che lavorano di più e con maggiore intensità rispetto ad altre e non vedo perché non si possa dare a queste categorie l'agevolazione di una ora di più.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Qui non si tratta di dare un compenso ad una categoria che lavora di più, ma di dare un compenso di trasferta che deve essere uguale per tutti. Qui si tratta di una indennità di missione che deve valere per tutti.

COLASANTO. Si tratta di una categoria che è scontenta.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Abbiamo dato tutto quello che i sindacati avevano richiesto fino a 12 miliardi.

COLASANTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Degli Esposti ha ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo di cui è stato dato lettura.

(È approvato).

Agli articoli 49 e 51 non sono stati presentati emendamenti. Li porrò pertanto subito in votazione:

CAPO IX.

COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI

ART. 49.

È sostituito dal seguente:

« *Premi di lavoro.*
A) *Premio giornaliero.*

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Capo treno	L. 530
Conduttore	» 420
Assistente viaggiante	» 380
Frenatore	» 335

Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale *ad personam* il premio è corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore.

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i Depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero.

Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

B) *Premio orario.*

Per ogni ora di scorta ai treni e relative operazioni accessorie, se effettuate, viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Capo treno	L. 23
Conduttore	» 17
Assistente viaggiante e Frenatore	» 13

Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario va aumentato dei seguenti importi:

Capo treno	L. 15
Conduttore	» 10
Assistente viaggiante e Frenatore	» 5

Per la scorta dei treni il premio orario va corrisposto dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo di ciascun treno, salvo che trattasi di treni materiali, nel qual caso il premio stesso va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Gli eventuali ritardi in arrivo vanno però considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali.

La durata delle operazioni accessorie è stabilita dal Direttore generale ».

(È approvato).

ART. 51.

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alla 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 200.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 85 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 52. Ne do lettura:

ART. 52.

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore:

Capo treno	L. 70
Conduttore, Assistente viaggiante e Frenatore	» 56

Per gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale ad *personam* il compenso suddetto è fissato nella misura di lire 63 ».

Gli onorevoli Cappugi, Canestrari, Colasanto, Frunzio hanno presentato il seguente emendamento che risulta uguale all'emendamento presentato dagli onorevoli Marchesi, Bogoni, Fabbri, Degli Esposti:

« Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

« Agli effetti del compenso della residenza il periodo non si considera interrotto quando, nello svolgimento del servizio che ad esso dà titolo, l'agente sosti in residenza per un periodo inferiore a due ore, computato dall'ora reale di arrivo all'ora reale di partenza.

Agli effetti della corresponsione del compenso di cui trattasi si tiene conto dell'even-

tuale sosta nella località di dimora quando questa sia diversa dalla residenza anche se la sosta stessa sia superiore alle due ore, a meno che la sosta medesima coincida con un riposo ».

Il Governo è contrario e pertanto i presentatori dell'emendamento dichiarano di ritirarlo.

Pongo in votazione l'articolo 52 di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 57, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione.

CAPO X.

PREMI DI RENDIMENTO

ART. 57.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione,

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo articolo 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della duecentosessantacinquesima parte dello stipendio annuo iniziale maggiorato del 17,50 per cento ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 58. Ne do lettura:

ART. 58.

È sostituito dal seguente:

« Premio di operosità.

Al personale delle qualifiche comprese nella tabella appresso riportata è corrisposto, per ogni giornata di presenza in servizio e di congedo annuale o speciale, un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonché per aumentarne la produttività.

Il premio viene attribuito per ciascuna qualifica sulla base delle misure appresso indicate e con le modalità di cui al successivo articolo 59.

QUALIFICHE.

<i>Personale direttivo:</i>	Lire	
	1 ^a misura Lire	2 ^a misura Lire
Direttore centrale di 1 ^a classe — Direttore compartimentale di 1 ^a classe	4.100	
Direttore centrale — Direttore compartimentale	3.500	
Ispettore capo superiore	2.750	3.000
Ispettore capo — Cassiere principale <i>ad personam</i>	2.350	2.500
Ispettore principale	1.950	2.100
Ispettore di 1 ^a classe	1.550	1.750
Ispettore		1.400

PERSONALE DEGLI UFFICI.

<i>Personale di concetto:</i>	1 ^a misura Lire	2 ^a misura Lire	3 ^a misura Lire
Segretario superiore di 1 ^a classe — Segretario tecnico superiore di 1 ^a classe — Revisore superiore di 1 ^a classe — Cassiere di 1 ^a classe	1.200	1.300	1.400
Segretario superiore — Segretario tecnico superiore — Revisore superiore — Cassiere	1.050	1.125	1.200
Segretario capo — Coadiutore capo — Segretario tecnico capo — Coadiutore tecnico capo — Revisore capo — Sottocassiere	800	850	900
Segretario principale — Coadiutore principale — Segretario tecnico principale — Coadiutore tecnico principale — Revisore principale	650	700	750
Segretario — Coadiutore — Segretario tecnico — Coadiutore tecnico	550	600	650
<i>Personale esecutivo:</i>			
Applicato capo — Applicato tecnico capo	550	605	660
Applicato principale — Applicato tecnico principale	470	530	580
Applicato — Applicato tecnico — Applicato stenodattilografo	425	480	525
Aiuto applicato — Aiuto applicato tecnico — Aiuto applicato stenodattilografo	400	440	480

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

	1 ^a misura Lire	2 ^a misura Lire	3 ^a misura Lire
<i>Personale ausiliario:</i>			
Aiutante	365	410	450
Commesso <i>ad personam</i> — Usciere capo	330	370	400
Usciere di 1 ^a classe <i>ad personam</i> — Usciere	305	340	370
Inserviente	280	310	340
Infermiere di 1 ^a classe	365	410	450
Infermiere	330	370	400
PERSONALE DELL'ESERCIZIO.			
<i>Dirigenti delle stazioni</i>			
<i>Movimentisti:</i>			
Capo stazione sovrintendente	1.240	1.340	1.500
Capo stazione superiore	1.135	1.225	1.375
Capo stazione principale	900	1.000	1.100
Capo stazione di 1 ^a classe <i>ad personam</i> — Capo stazione di 1 ^a classe	775	865	925
Capo stazione di 3 ^a classe <i>ad personam</i> — Capo stazione	670	750	800
<i>Gestionisti:</i>			
Capo gestione sovrintendente	1.200	1.300	1.400
Capo gestione superiore	1.075	1.150	1.225
Capo gestione principale	850	900	950
Capo gestione di 1 ^a classe <i>ad personam</i> — Capo gestione di 1 ^a classe	700	750	800
Capo gestione	600	650	700
<i>Telegrafisti:</i>			
Capo telegrafista principale	850	900	950
Capo telegrafista di 1 ^a classe <i>ad personam</i> — Capo telegrafista di 1 ^a classe	700	750	800
Capo telegrafista	600	650	700
<i>Interpreti:</i>			
Interprete principale	850	900	950
Interprete di 1 ^a classe <i>ad personam</i> — Interprete di 1 ^a classe	700	750	800
Interprete	600	650	700
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>			
Assistente principale di stazione — Aiutante <i>ad personam</i> — Alunno d'ordine <i>ad personam</i>	480	530	580
Assistente di stazione	410	460	500
Ausiliario di stazione	370	410	450
<i>Manovratori:</i>			
Manovratore capo	550	670	730
Capo squadra manovratori	515	615	675
Manovratore.	480	560	620
<i>Deviatori:</i>			
Deviatore capo	550	670	730
Capo squadra deviatori	470	550	620
Deviatore	370	440	520
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>			
Capo personale viaggiante superiore	1.175	1.225	1.275
Capo personale viaggiante principale	1.025	1.075	1.125
Capo personale viaggiante di 1 ^a classe	900	950	1.000
Capo personale viaggiante	800	850	900

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

	1 ^a misura Lire	2 ^a misura Lire	3 ^a misura Lire
<i>Controllori viaggianti:</i>			
Controllore viaggiante principale	700	750	850
Controllore viaggiante di 1 ^a classe	600	660	750
Controllore viaggiante	520	570	650
<i>Dirigenti dei depositi locomotive:</i>			
Capo deposito sovrintendente	1.240	1.340	1.500
Capo deposito superiore	1.135	1.225	1.375
Capo deposito principale	1.015	1.100	1.250
Capo deposito di 1 ^a classe <i>ad personam</i> – Capo deposito di 1 ^a classe	965	1.040	1.175
Capo deposito	910	980	1.100
<i>Dirigenti della linea:</i>			
Sorvegliante principale della linea	650	735	820
Sorvegliante della linea	610	680	750
<i>Personale esecutivo della linea:</i>			
Capo squadra della linea	520	580	630
Operaio dell'armamento	450	500	550
Cantoniere – Guardiano <i>ad personam</i>	370	410	450
<i>Dirigenti tecnici:</i>			
Capo tecnico sovrintendente	1.240	1.340	1.500
Capo tecnico superiore	1.135	1.225	1.375
Capo tecnico principale	1.015	1.100	1.250
Capo tecnico di 1 ^a classe <i>ad personam</i> – Capo tecnico di 1 ^a classe	900	980	1.100
Capo tecnico	770	840	950
<i>Operai e verificatori:</i>			
Sottocapotecnico <i>ad personam</i> – Capo verificatori <i>ad personam</i>	770	840	950
Verificatore	620	770	900
Operaio specializzato	570	645	720
Operaio qualificato di 1 ^a classe	480	560	640
Operaio qualificato	420	490	560
Aiutante operaio <i>ad personam</i>	380	430	480
<i>Manovali:</i>			
Capo squadra manovali	480	530	580
Manovale	330	380	430

Nei casi che di seguito si elencano il premio di operosità a ciascuno attribuito è aumentato delle percentuali a fianco indicate:

- a) Direttori centrali di 1^a classe e Direttori centrali titolari di Servizio o Consiglieri di Amministrazione 20 %
- Direttori centrali di 1^a classe coadiutori o utilizzati in incarichi di particolare importanza 10 %
- Direttori compartimentali di 1^a classe e Direttori compartimentali titolari di Sede compartimentale 20 %
- Direttori centrali coadiutori o utilizzati in posti di particolare importanza 20 %
- Ispettori capi superiori e Ispettori capi in posto di organico della qualifica rivestita 20 %
- Ispettori principali e Ispettori di 1^a classe, capi di Sezioni o di Unità equivalenti oppure capi di Reparti d'esercizio 20 %
- Ispettori principali e Ispettori di 1^a classe, sostituti di capi di Sezioni o di Unità equivalenti o di Reparti di esercizio oppure capi di Reparti degli uffici. 10 %

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

b)	Segretari superiori di 1 ^a classe, Segretari superiori e Segretari capi e qualifiche corrispondenti, capi di Sezioni amministrative, capi di Reparti di esercizio o di Reparti di armamento o di Reparti degli Uffici centrali, preposti questi ultimi alla sovrintendenza dell'esercizio, o capi di Unità equivalenti . . .	25 %
	Segretari superiori di 1 ^a classe e qualifiche corrispondenti, capi di Reparti degli uffici	5 %
	Segretari superiori e Segretari capi e qualifiche corrispondenti, capi di Reparti degli uffici	10 %
c)	Capi tecnici e qualifiche superiori non compresi al successivo punto e), nonché Segretari tecnici e qualifiche corrispondenti e superiori, addetti in via normale e prevalente ai collaudi	10 %
d)	Operatori dirigenti centrali o Dirigenti unici oppure dirigenti regolatori delle manovre.	28 %
	Dirigenti centrali dei Servizi Movimento (esclusi quelli di cui al comma precedente), Materiale e Trazione e Impianti Elettrici	15 %
e)	Movimentisti con mansioni esclusive di operatori al banco delle cabine apparati centrali e di dirigenza e sorveglianza sull'operato del personale in servizio nelle cabine stesse; Controllori viaggianti principali con funzioni continuative di capi gruppo controlleria divisionale; Assistenti principali di stazione e assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista o addetti alla rilevazione delle rimanenze; Capi squadra deviatori se addetti a « posto di apposito incarico » senza deviatore; Dirigenti dei depositi e delle rimesse locomotive dove si lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale; Dirigenti tecnici e Sottocapitecnici <i>ad personam</i> addetti ad impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale, addetti ai posti di verifica e ai posti di sorveglianza presso l'industria privata o addetti ai collaudi in via normale e prevalente con l'obbligo di osservare l'orario di servizio previsto per il personale dell'esercizio; Disegnatori progettisti di rotabili.	20 %
f)	Capi squadra manovali e Manovali in servizio presso impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale ovvero addetti ai servizi di pulizia del materiale viaggiatori	20 %
g)	Manovali adibiti all'accudienza di locomotive, di carri riscaldatori o di caldaie fisse a vapore oppure addetti alla condotta sui binari non del Movimento di locomotive od altri mezzi di trazione	50 %
	Manovali adibiti: alla condotta carrelli elettrici, autogrua, carrelli elevatori per palettizzazione e trattrici per carrelli stradali e rulli compressori . .	30 %
h)	Dirigenti tecnici, Dirigenti della linea, Operai, Personale esecutivo della linea e Manovali dipendenti da Zone e Tronchi in servizio su grandi piazzali di stazione, nonché personale di manovra del Servizio Movimento utilizzato presso i grandi piazzali predetti	15 %
i)	Personale ausiliario degli uffici utilizzato alla guida di automezzi	50 %
	Manovali e cantonieri utilizzati alla guida di automezzi	30 %
	Aiutanti operai a. p., Operai qualificati ed Operai qualificati di 1 ^a classe utilizzati alla guida di automezzi.	10 %
l)	Manovali utilizzati in mansioni di guardablocco	15 %

Le maggiorazioni di cui sopra non sono cumulabili fra loro ».

Pongo in votazione l'articolo 58 fino alla lettera d).

(È approvato).

Alla lettera e) ci sono due emendamenti uno degli onorevoli Colasanto ed altri e uno

degli onorevoli Marchesi ed altri di identico contenuto. Ne do lettura:

« Sostituire la voce: Disegnatori progettisti di rotabili del punto e) del penultimo comma con la seguente: Disegnatori progettisti di rotabili, di piani di stazione, di complessi

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

apparecchi di binario, di impianti elettrici di produzione e trasformazione di energia, di segnalamento e telecomunicazioni ».

Il relatore e il Governo sono favorevoli. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione la lettera e) con gli emendamenti testé letti.

(È approvata).

Pongo in votazione le lettere f) e g) a cui non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvate).

Passiamo alla lettera h). Gli onorevoli Cappugi, Canestrari, Colasanto, Frunzio hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il punto h) del penultimo comma con il seguente:

« Dirigenti tecnici, Dirigenti della linea, Operai, Personale esecutivo della linea e Manovali dipendenti da Zone tronchi, nonché Manovratori capi utilizzati nei grandi piazzali, 15 per cento.

Capi squadra manovratori e Manovratori utilizzati nei grandi piazzali, 20 per cento ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto a cui sono favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Passiamo alle lettere i) ed l) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione.

(Sono approvate).

Dopo la lettera l) gli onorevoli Marchesi, Degli Esposti, Bogoni propongono di aggiun-

gere una lettera m): « Titolari d'impianti dell'esercizio, 10 per cento ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto a cui sono favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

In sede di coordinamento tale emendamento sarà posto tra la lettera d) e la lettera e).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 58.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 58 nel suo complesso.

(È approvato).

A questo punto, gli onorevoli Cappugi, Colasanto, Canestrari, Frunzio e gli onorevoli Degli Esposti e Bogoni, propongono che, all'articolo 59 della legge 31 luglio 1957, n. 685, modificata dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1227, dopo il quinto comma, sia aggiunto il seguente:

« Ai dipendenti che, per esigenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, prestano la loro opera in un numero di giornate, per ogni settimana, inferiore a quello normalmente stabilito, spettano, settimanalmente, sei premi di operosità quando la prestazione oraria si compensa con le settimane successive nei limiti del normale orario di lavoro previsto dalle disposizioni vigenti ».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo, in merito al quale il Governo ed il relatore esprimono parere favorevole.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 60, in merito al quale non esistono emendamenti. Ne do lettura:

CAPO XI.

COMPENSI DIVERSI

ART. 60.

I punti B) e D) sono rispettivamente sostituiti dai punti seguenti:

« B) *Personale della linea.*

Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da galleria di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri, è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

1°) tratto coperto fino al 15 per cento della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500 L. 50

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

2°) tratto coperto da oltre il 15 per cento e fino al 30 per cento della lunghezza del cantone	L. 70
3°) tratto coperto da oltre il 30 per cento e fino al 60 per cento della lunghezza del cantone	» 90
4°) tratto coperto oltre il 60 per cento della lunghezza del cantone	» 115
5°) cantoni della grande galleria dell'Appennino	» 250

La misura del soprassoldo di cui al comma precedente è aumentata di lire 10 o di lire 20 al giorno, rispettivamente, quando per uno solo o per tutti i cantoni limitrofi compete il soprassoldo stesso.

Al Sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al Capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata, aumentato di 15 lire.

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni, al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria, non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

D) *Personale dei Servizi Movimento e Commerciale e del Traffico.*

Ai dipendenti che prestano servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria, nonché nella stazione delle Precedenze della grande galleria dell'Appennino e nelle stazioni sotterranee della Metropolitana di Napoli, è corrisposto un soprassoldo giornaliero nelle seguenti misure:

Movimentisti della grande galleria dell'Appennino	L. 250
Altro personale	» 110 »

Pongo in votazione tale articolo.

(È approvato).

All'articolo 72 della legge 31 luglio 1957, n. 685, gli onorevoli Cappugi ed altri e gli onorevoli Degli Esposti ed altri hanno proposto il seguente emendamento:

« Sostituire il testo con il seguente:

« Al personale incaricato di espletare speciali servizi nell'ambito della residenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Qualora non esistono mezzi di trasporto, è corrisposto un compenso chilometri di lire

36, o, se si tratta di zone prive di strada, di lire 52 ».

In merito a tale emendamento esiste parere favorevole del Governo e del relatore.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Debbo dichiarare che il maggior onere concernente le modifiche approvate rientra nella copertura prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 77. Ne do lettura:

CAPO XIII.

COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

ART. 77.

È sostituito dal seguente:

« Premi di lavoro.

A) *Premio giornaliero.*

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, al personale di equipaggio delle navi traghetto viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Comandante di 1 ^a classe - Direttore di macchina di 1 ^a classe	L. 1.500
Comandante - Direttore di macchina	» 1.350
Ufficiale navale di 1 ^a classe ad <i>personam</i> - Ufficiale navale di 1 ^a classe - Ufficiale macchinista di 1 ^a classe ad <i>personam</i> - Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	» 1.050

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Ufficiale navale — Ufficiale macchinista	L.	825
Primo nostromo — Capo motorista — Capo elettricista	»	650
Secondo nostromo — Motorista di 1ª classe — Elettricista di 1ª classe	»	600
Carpentiere di 1ª classe — Motorista — Elettricista	»	550
Marinaio scelto — Carpentiere — Fuochista <i>ad personam</i>	»	485
Marinaio	»	420
Carbonaio	»	375

Detto premio viene aumentato del 30 per cento a favore dell'equipaggio adibito a lavori di riparazione a nave ferma.

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonché ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale.

Al personale di equipaggio delle navi traghetto, utilizzato all'Ufficio nautico o in mansioni proprie del personale degli uffici, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 previsto per le qualifiche equiparate del personale in servizio presso i Depositi locomotive e gli Uffici.

B) *Premio orario.*

Per ogni ora di navigazione e relative operazioni accessorie, se effettuate, o di lavori di riparazione a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe — Direttore di macchina di 1ª classe	L.	190
Comandante — Direttore di macchina	»	190
Ufficiale navale di 1ª classe <i>ad personam</i> — Ufficiale navale di 1ª classe — Ufficiale macchinista di 1ª classe <i>ad personam</i> — Ufficiale macchinista di 1ª classe	»	110
Ufficiale navale — Ufficiale macchinista	»	110
Primo nostromo — Capo motorista — Capo elettricista	»	90
Secondo nostromo — Motorista di 1ª classe — Elettricista di 1ª classe	»	80
Carpentiere di 1ª classe — Motorista — Elettricista	»	75
Marinaio scelto — Carpentiere — Fuochista <i>ad personam</i>	»	70
Marinaio	»	65
Carbonaio	»	55 »

Pongo in votazione tale articolo al quale non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 78. Ne do lettura:

ART. 78.

È sostituito dal seguente:

« *Premio di percorrenza.* »

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe — Direttore di macchina di 1ª classe	L.	6
Comandante — Direttore di macchina	»	6
Ufficiale navale di 1ª classe <i>ad personam</i> — Ufficiale navale di 1ª classe — Ufficiale macchinista di 1ª classe <i>ad personam</i> — Ufficiale macchinista di 1ª classe	»	4
Ufficiale navale — Ufficiale macchinista	»	4
Primo nostromo — Capo motorista — Capo elettricista	»	3,40
Secondo nostromo — Motorista di 1ª classe — Elettricista di 1ª classe	»	3,40
Carpentiere di 1ª classe — Motorista — Elettricista	»	2,90

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Marinaio scelto — Carpentiere — Fuochista <i>ad personam</i>	L. 2,40
Marinaio	» 1,90
Carbonaio	» 1,40 »

Pongo in votazione l'articolo 78, al quale non risultano presentati emendamenti.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 79 che, non essendo stati proposti emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 79.

Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina che partano ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 200.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 85 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo ».

(È approvato).

Esiste una proposta di emendamento concernente l'articolo 81 della legge 31 luglio 1957, presentata dagli onorevoli Cappugi ed altri e Marchesi ed altri. Ne do lettura:

« Sostituire l'articolo 81 con il seguente:

« Al personale di equipaggio trattenuto a bordo in servizio di guardia senza veglia, dopo ultimato il turno di lavoro, spetta unicamente il premio giornaliero di cui all'articolo 77 ».

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Esprimo in merito parere favorevole. Anche per detto emendamento, vale quanto sopra detto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 83 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 83.

È sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto, adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto di Messina, viene corrisposta un'indennità giornaliera, a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nelle misure seguenti:

Comandante di 1 ^a classe — Direttore di macchina di 1 ^a classe — Comandante — Direttore di macchina	L. 3.810
Ufficiale navale di 1 ^a classe a. p. — Ufficiale macchinista di 1 ^a classe a. p. — Ufficiale navale di 1 ^a classe — Ufficiale macchinista di 1 ^a classe — Ufficiale navale — Ufficiale macchinista — Primo nostromo — Capo motorista — Capo elettricista	» 3.050
Secondo nostromo — Motorista di 1 ^a classe — Elettricista di 1 ^a classe	» 2.670
Carpentiere di 1 ^a classe — Motorista — Elettricista — Carpentiere — Marinaio scelto — Fuochista a. p.	» 2.290
Marinaio — Carbonaio	» 2.130

Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa cui ciascuno appartiene e perciò verrà ad esso praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo dichiara che, con l'acco-

glimento di tutti gli emendamenti approvati, si va incontro ad una maggiore spesa che rientra nella copertura prevista dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1961

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685 e successive modificazioni » (3252):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amadei Giuseppe, Anzilotti, Armani, Armato, Basile, Bogoni, Boidi, Bolla, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Degli Esposti, Fabbri, Fiumanò, Frunzio, Landi, Lombardi Ruggero, Macrelli, Marchesi, Mattarella, Petrucci, Polano, Pucci Anselmo, Ravagnan, Reale Giuseppe, Romano Bartolomeo, Sammartino, Schiano e Viale.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI